

Un censimento della nobiltà italiana

di Gian Carlo Jocteau

1. *Premessa.*

La riflessione storiografica sulle nobiltà europee nel XIX secolo è stata avviata in tempi recenti ed è ancora lontana dall'offrire, specie per l'Italia, un quadro assestato di conoscenze¹. Le ricerche compiute a livello politico e economico, sociale e demografico sono state largamente orientate da categorie interpretative antinomiche, come quelle di decadenza o di permanenza, che lasciano aperti numerosi interrogativi. Fra le molte altre, per i paesi che sulla scia degli eventi rivoluzionari abolirono i privilegi di ceto² si pone una questione preliminare: esiste ancora una nobiltà nell'Ottocento, e su quali basi è possibile identificarla? La risposta non è ovvia, giacché non è chiaro come un ceto che si era definito soprattutto a partire dai suoi privilegi potesse sopravvivere alla loro cancellazione.

Si può osservare che le costituzioni degli stati monarchici ottocenteschi conservarono per lo più i titoli nobiliari a chi ne era in possesso e che alcuni sovrani continuarono a concederne di nuovi. Sul piano giuridico permanevano dunque una definizione e un riconoscimento formale della nobiltà. Ridotta legalmente a mero titolo, la distinzione che essa denotava tendeva tuttavia a restringersi nella sfera simbolica e onorifica e, quando non era sorretta da un supporto pa-

¹ Decisivo è stato l'impulso recato da A. J. Mayer, *Il potere dell'ancien régime fino alla prima guerra mondiale*, Roma-Bari 1982 [1981]. Nell'impossibilità di offrire qui un panorama esauriente, mi limito a ricordare alcuni fra i contributi più significativi: Aa.Vv., *Les noblesses européennes au XIX siècle*, Università di Milano-Ecole française de Rome, Roma 1988, con interventi sulle nobiltà italiane di R. A. Coppini, R. Derosas, L. B. Grimaldi, A. M. Banti, S. Romano, W. Barberis, G. Rumi e A. L. Cardoza; D. Higgs, *Nobles, titrés, aristocrates en France après la Révolution, 1800-1870*, Paris 1990 [1987]; e D. Cannadine, *Declino e caduta dell'aristocrazia britannica*, Milano 1991 [1990].

² Diversa era ovviamente la situazione nelle nazioni europee che in varia misura conservarono, più o meno a lungo, alcuni di tali privilegi (come molte di quelle dell'Europa centro-orientale e, sul piano politico, la stessa Gran Bretagna).

trimoniaie o professionale adeguato, poteva ridursi a trovare espressione materiale soprattutto sui biglietti da visita e sulla carta da lettere, sulle lapidi dei cimiteri monumentali e negli stemmi esibiti agli ingressi delle abitazioni e sugli oggetti domestici. Ma il ridimensionamento degli aspetti cetuali non attenuò la corsa alle nobilitazioni e il dilagare delle usurpazioni, giacché tali valenze simboliche e onorifiche continuarono spesso a conservare un significato non irrilevante. Nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento, essere nobile o diventarlo poteva infatti rappresentare ancora, in Europa, un segno efficace di dignità, a suo modo solenne e socialmente riconosciuto, mentre la nobiltà manteneva elementi di identità che si esprimevano in forme più o meno residuali di gestione comune della propria socialità³. Selettività delle relazioni sociali e riconoscibilità dello stile di vita apparivano così aspetti costitutivi di uno status che poteva sostanzialmente dell'occupazione di posizioni preminenti in campo economico, politico e professionale e ottenere la nobilitazione poteva agevolare l'appartenenza a reti di rapporti che offrivano, al di là dell'esclusività e del prestigio, opportunità anche più concrete e tangibili. Ed era nel contempo, per le fortune di recente acquisizione, una sorta di ratifica e di segno «condensato» di una possibile continuità, un modo di consegnare alla discendenza la memoria di origini che apparivano tanto più precarie quanto più erano prossime nel tempo⁴.

Per far fronte agli abusi, sin dai secoli precedenti diversi stati avevano definito in maniera sempre più rigida i requisiti in base ai quali riconoscere la nobiltà legittima. I numerosi tribunali araldici che sorsero al riguardo erano insieme espressione dell'autorità e del controllo dei sovrani assoluti in materia nobiliare, strumento di difesa dei confini di ceto e filtro per le domande di nuove nobilitazioni. Nel corso dell'Ottocento, mentre la composizione delle élites europee si ripiassava profondamente, la nobiltà cessò progressivamente di essere una condizione riconoscibile per la sua posizione giuridica e sociale e le prove, gli accertamenti e le concessioni riguardano soltanto i titoli

³ Cfr., a proposito della situazione torinese, A. Cardoza, *Tra casta e classe. Club maschili dell'élite torinese*, in «Quaderni storici», 1991, 77, pp. 363 sgg.

⁴ Dieci anni dopo l'unificazione poteva così accadere che la domanda di nobilitazione avanzata da Eugenio Cantoni, da decenni ai vertici dell'ancora esigua élite industriale italiana, incontrasse resistenze e riserve, «ben sapendosi come i fondi investiti in speculazioni commerciali spesso vengano a scapitare assai di valore, e talora si perdano, per imprevedibili, eppur non infrequenti, rivolgimenti di cose»: sembrava pertanto opportuno «andare a rilento nel concedere titoli di nobiltà a persone che abbiano prosperamente esercitato il traffico, sinché perdurano in esso, e trovansi così esposte a ricadere anche senza lor colpa in meno agiata condizione». Archivio centrale dello stato, Consulta araldica (d'ora in poi CA), Fascicoli Familiari, fasc. 674, *Cantoni, Parere del Commissario del re*.

e il loro legittimo uso. Tracce superstiti di una condizione cetuale che aveva lambito l'esistenza delle ultime generazioni o ratifica dell'ascesa sociale dei nuovi ricchi che essi fossero, i titoli costituirono spesso un terreno dalla geografia incerta e malsicura, occasione non solo di usurpazioni ma anche di contestazioni, di ridefinizioni e di conflitti. I lavori delle commissioni e dei tribunali araldici che agirono allora costituiscono pertanto una fonte che, per quanto limitata all'ambito istituzionale, può fornirci alcune indicazioni intorno all'evoluzione storica del significato delle distinzioni nobiliari. Questo contributo è il primo risultato di una ricerca, attualmente in corso sul tema, che qui non si affronta, delle nobilitazioni. Le pagine che seguono non analizzano il concreto ruolo sociale delle nobiltà italiane postunitarie; intendono piuttosto proporre alcuni elementi di interpretazione dell'universo simbolico dei titoli e dei loro profili storici e giuridici. Si prenderanno pertanto in considerazione i lavori della Consulta araldica, i suoi criteri di valutazione e gli elenchi delle nobiltà italiane che essa compilò a cavallo fra Ottocento e Novecento, per poi esaminare alcune peculiarità nazionali e regionali che riflettono la configurazione, talora problematica, delle distinzioni nobiliari in quegli anni.

2. *La Consulta araldica.*

La varietà delle vicende storiche, statuali e dinastiche delle regioni confluite nello stato unitario sollevò, tra gli altri, un singolare problema. La questione, che non si presentò in termini analoghi in altri paesi dell'Europa del tempo, concerneva la nobiltà o, per meglio dire, le diverse nobiltà presenti sul territorio nazionale. Non si trattava dei criteri a cui informare le nuove nobilitazioni, riservate alla prerogativa regia dall'articolo 79 dello statuto¹. L'incertezza sorgeva piuttosto intorno ai titoli esistenti, poiché la molteplicità delle tradizioni e dei regimi preunitari poneva il difficile problema di stabilire chi ne fosse in possesso legittimo e potesse fregiarsene con pieno diritto. Al di là della repressione delle usurpazioni, nel caso italiano agiva però anche un più elementare impulso di tipo conoscitivo. Così come molti membri delle classi dirigenti sapevano allora assai poco della realtà sociale delle regioni più distanti dai loro luoghi di origine, anche i nobili, gli storici e i genealogisti avevano infatti una no-

¹ L'articolo 79 affermava: «I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi».

zione scarsa e superficiale delle articolazioni e delle stratificazioni delle aristocrazie esistenti al di là delle proprie vecchie frontiere. Nell'età delle inchieste conoscitive, si promossero pertanto un'indagine anche intorno alle famiglie nobili presenti sul territorio nazionale, con l'obiettivo di redigere un registro della nobiltà italiana. Prima che il risultato fosse compiutamente raggiunto trascorse più di mezzo secolo, ma i primi elenchi ufficiali, su base regionale, furono approntati a cavallo fra Otto e Novecento. Il metodo perseguito, che solo a fatica si potrebbe ricondurre al clima positivistico predominante, e le stesse caratteristiche dell'istituzione preposta al compito non permettono in questo caso di parlare propriamente di inchiesta; si trattò piuttosto di un censimento o, meglio ancora, di un esame di legittimità del possesso dei titoli nobiliari. A compierlo fu chiamata la Consulta araldica², un organo di nuova istituzione che sarebbe sopravvissuto fino all'avvento della Repubblica. La sua attività fu accompagnata da frequenti contrasti, animati di volta in volta dalle ambizioni che involgeva e dalle polemiche suscitate dalle sue anacronistiche parvenze. Essa costituisce anche un segno caratteristico dell'universo cartaceo entro cui sempre più si radicavano e si legittimavano una nobiltà ormai sprovvista di privilegi giuridici e le sue tradizioni non più ancorate alla memoria delle origini. Già ben presente dal tempo delle «prove di nobiltà» richieste dagli stati di *ancien régime*³, la logica dei certificati e dei riconoscimenti era rimasta il garante e il referente principale di un incerto orizzonte cetuale. D'altronde, in quanto ufficiale ratifica e legittimazione, l'iscrizione ai vari elenchi e libri d'oro, col suo corredo di lettere patenti, decreti reali o ministeriali, blasoni e stemmi era il segno residuale di una rappresentatività nella sfera pubblica che, per quanto da tempo in via di estinzione⁴, manteneva una permanente forza attrattiva. Ma il censimento intrapreso dalla Consulta araldica rappresentava anche qualcosa d'altro: ricondurre a unità le variegata aristocrazie regionali, inserendole in un unico elenco nazionale con l'apporto delle diverse realtà locali, significava in certo senso perseguire, mediante il pubblico riconoscimento del

² Una sintetica esposizione delle successive definizioni legislative della Consulta si ritrova in P. Tournon, *Note sulla Consulta araldica e sull'Ufficio araldico*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 1989, 2, pp. 432-6. Sull'attività della Consulta si sofferma G. Rumi, *La politica nobiliare del regno d'Italia. 1861-1946*, in *Les noblesses européennes* cit., pp. 577-93. Sono grato a Paolo Tournon per gli acuti suggerimenti di cui mi è stato prodigo nel corso di questo lavoro.

³ A. M. Rao, *Antiche storie e autentiche scritture. Prove di nobiltà a Napoli nel Settecento*, in Aa.Vv., *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna*, a cura di M. A. Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 279-308, *passim* e in particolare alla p. 308.

⁴ J. Habermas, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Bari 1984, pp. 17 sgg.

loro status, una sorta di nazionalizzazione delle élites, o quanto meno di un settore di esse che spesso rivestiva ancora un importante ruolo sociale. Era un'operazione non agevole e suscettibile di possibili conflitti, poiché non era sempre possibile limitarsi a ratificare consuetudini talora sconfinanti nell'abuso e alcuni strati della nobiltà permanevano ostili al nuovo stato. Ma negli ultimi anni del potere della Destra, quando l'identità nazionale presentava consistenti elementi di debolezza, intraprendere quell'operazione poteva assumere un significato non irrilevante.

L'esistenza di commissioni e di tribunali araldici non era un fatto inconsueto e diversi esempi se ne erano avuti negli ultimi secoli in vari paesi europei; in Italia l'esigenza di creare un organismo di questo genere scaturiva dalla situazione di rottura istituzionale conseguente alla creazione del nuovo stato. L'iniziativa prese le mosse dal Piemonte e fu soprattutto Luigi Cibrario, politico e storico già particolarmente legato a Carlo Alberto, a sostenere l'opportunità di introdurre una specifica giurisdizione, composta di personaggi scelti con criteri di competenza disciplinare, di appartenenza cetuale e di posizione politica, che meglio della magistratura ordinaria o del ministero dell'Interno tutelasse la prerogativa regia in materia nobiliare. La Consulta araldica, istituita con il regio decreto 10 ottobre 1869, si richiamava al modello del *Conseil du sceau des titres* francese, destinato di lì a poco a soccombere insieme al secondo impero e la sua coesistenza con le istituzioni di uno stato liberale appariva per più versi problematica. Creata e regolata per mezzo di decreti reali, sul piano formale si poteva negare che si trattasse di una vera e propria giurisdizione, giacché si configurava come un organo consultivo col compito di «dar parere al Governo» sulle questioni nobiliari. Ma la subordinazione al ministero era di fatto limitata ed essa, soprattutto nel campo dei riconoscimenti, si trovò a essere sostanzialmente arbitra. D'altro canto, anche i rapporti con la magistratura restarono ambigui. Se la competenza dei giudici ordinari era esplicitamente riconosciuta in caso di contestazione da parte di terzi, sulle questioni di massima la Consulta, i cui atti e le cui sedute non furono pubblici sino a Novecento inoltrato, rivendicò a lungo la propria discrezionalità, intervenendo sovente presso il ministero di Grazia e Giustizia perché fossero appellate o cassate le sentenze difformi dai suoi orientamenti. All'interno della Consulta rivestiva un ruolo del tutto particolare la figura del commissario del re: vero perno dei suoi lavori, egli era prescelto in base a imprecisati criteri di competenza, doveva intervenire in ogni deliberazione e agiva a tutela della prerogativa regia con funzioni pros-

sime a quelle di un pubblico ministero. La Consulta araldica avrebbe dovuto compilare un registro dei casati in legittimo possesso di «titoli gentilizi» e l'uso di questi ultimi negli atti ufficiali sarebbe stato inibito a chi non vi era incluso. Mentre le famiglie notoriamente nobili sarebbero state iscritte d'ufficio, per le istanze di riconoscimento, che dovevano essere fondate su rigorose prove documentarie, erano stabilite norme meticolose. L'organismo fu insediato nel 1870 sotto la presidenza di Luigi Cibrario e commissario del re fu nominato Alessandro Franchi-Verney della Valletta, che aveva già esercitato funzioni analoghe come procuratore generale della Camera dei conti del regno di Sardegna distinguendosi per una giurisprudenza «particolare, talor rigorosa e forse troppo minuta»⁵. Egli fu affiancato da un manipolo di consultori che rappresentavano gli antichi stati italiani; inizialmente appartenevano tutti a famiglie nobili e diversi erano senatori, storici o patrioti con un prestigioso passato risorgimentale. A prescindere dalla figura centrale del commissario del re, prevaleva al loro interno la componente subalpina, che fra il 1870 e il 1875 fornì tre dei quattro presidenti (Cibrario, Des Ambrois e Menabrea; il quarto fu Casati).

L'articolo 79 dello Statuto sanciva il mantenimento dei titoli di nobiltà «per coloro che vi [avevano] diritto». Nel Regno d'Italia ciò significava che i titoli concessi o riconosciuti dai sovrani precedenti venivano conservati e che le norme e le consuetudini vigenti negli antichi stati al momento dell'unificazione costituivano il termine di riferimento per accertarne la legittimità. Riconoscere le nobiltà dei passati regimi era prassi frequente nelle monarchie ottocentesche, che affermavano in questo modo intenti di pacificazione e di cooptazione delle vecchie élites. Il compito di stilare un elenco delle famiglie appartenenti alle diverse nobiltà italiane era tuttavia irto di difficoltà e la Consulta araldica, per colmare le gravi lacune conoscitive, iniziò con l'avviare un censimento delle fonti disponibili presso i principali archivi di stato. Si venne così a delineare un panorama documentario differenziato, che costituì per decenni un impegnativo terreno di confronto e di interpretazione. Per le concessioni più recenti gli accertamenti erano agevoli, giacché le patenti e i diplomi relativi erano facilmente reperibili. Ma per le nobiltà più antiche le ricognizioni erano spesso più problematiche e i punti di riferimento consistevano nelle disposizioni legislative emanate dai diversi stati nel corso degli

⁵ G. Claretta, *Commemorazione del conte Alessandro Franchi-Verney, Segretario della R. Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria*, in *Miscellanea di Storia Italiana*, s. II, VI, Torino 1992, p. 260.

ultimi due secoli e negli eventuali elenchi, spesso incompleti, stilati nel passato. Frequentemente inadeguati (e soggetti sino a tempi recenti a chiusure e riaperture) erano anche, al di là dei classici libri d'oro delle repubbliche veneziana e genovese, quelli relativi alle numerose nobiltà civiche di cui era cosparsa la penisola. Restavano ampi margini di incertezza, che rinviavano sovente a fonti assai più remote in materia di concessioni, trasmissioni e successioni dei feudi e dei titoli, soprattutto laddove — come nel Mezzogiorno — tali questioni erano soggette a tradizioni peculiari e controverse: erano indagini che si situavano in una prospettiva temporale singolarmente dilatata, che nella ricerca dei fondamenti di legittimità dei titoli potevano spaziare disinvoltamente da provvedimenti recentissimi a prassi e tradizioni di molti secoli addietro. Compiere un censimento delle nobiltà italiane a partire da questo retroterra poneva alcuni problemi, a cominciare da quello connesso alla sopravvivenza e alla fonte di legittimità stesse dei titoli nobiliari in uno stato liberale. A guidare la Consulta nelle sue ricognizioni sarebbero infatti state norme e consuetudini degli antichi regimi e degli ordinamenti preunitari, che erano decadute e che riflettevano le situazioni istituzionali e politiche e le distinzioni giuridiche, cetuali e sociali che le avevano generate. Si venivano in tal modo a operare un'attualizzazione e una rivitalizzazione di aspetti della sfera pubblica del passato che, per quanto già ridimensionati dalle politiche nobiliari delle varie monarchie e spogliati dei loro privilegi, traevano un sapore di ambiguità dalla ratifica legale e amministrativa che ricevevano nel presente. Fu proprio questo aspetto contraddittorio a costituire motivo di ironia, di polemiche e talora di scandalizzata indignazione tra i contemporanei; tra i primi a manifestare tali sentimenti fu Giosue Carducci, che salutò con versi veementi l'istituzione della Consulta («Oh non per questo dal fatal di Quarto Lido il naviglio de i mille salpò [...] A quegli scheltri voi chiedete ancora Le targhe colorate e il pennoncel; E vorreste veder l'antica aurora Arrider mesta a un gotico bertel»)⁶. Un ulteriore problema sorgeva a proposito dei criteri di merito da seguire nel censimento, che per l'incertezza delle questioni con cui doveva misurarsi non poteva consistere in una mera ratifica di situazioni già definite e consolidate. Risultando da una giurisprudenza spesso discrezionale, esso finì per assumere un carattere di provvisorietà e

⁶ Fra i *Giambi ed epodi* figura un testo dell'ottobre 1869, intitolato *La Consulta araldica*. Vi accenna Rumi in *La politica nobiliare* cit., p. 577, che allude anche alla possibilità che la Consulta aveva «di rivalutare lo *status* sociale delle famiglie nel passato, accomodandolo alle opportunità del presente» (p. 583).

di opinabilità che contrastava con la sua stessa ragion d'essere e che fu all'origine di durevoli contrasti.

Il primo quinquennio di attività della Consulta fu caratterizzato da una navigazione precaria, che si trovò a fronteggiare il malcontento di ampi strati della nobiltà italiana. A suscitare questa reazione fu soprattutto il meticoloso formalismo del commissario del re che, memore del suo passato di intransigente burocrate subalpino, subordinò i riconoscimenti a un rigore documentario che incise sensibilmente sui tempi e sui costi delle pratiche. I più percepirono con insofferenza questi nuovi obblighi e, considerandoli intrusioni nel campo di diritti acquisiti, ignorarono l'esistenza della Consulta. Altri, che per particolari motivi erano indotti a ricorrervi, manifestarono apertamente il loro disappunto⁷. Alla fine del 1875, l'attacco sferrato durante la discussione sul bilancio del ministero dell'Interno da un esponente della nobiltà piemontese, Arturo Perrone di San Martino, troncò bruscamente la prima fase dei lavori di quel consesso⁸. Oltre a criticare severamente la pedanteria e il fiscalismo che regolavano l'esibizione delle prove, Perrone si soffermò anche sull'anomalia costituzionale della Consulta, che agiva al di fuori del controllo parlamentare e che non era tenuta, alla stregua di un «tribunale segreto», alla pubblicità del suo bilancio e dei suoi atti. Le difese d'ufficio dei ministri della Guerra Ricotti e dell'Interno Cantelli furono improntate all'imbarazzo ed entrambi ammisero le loro perplessità di fronte a un'istituzione di cui poco sapevano e che non avevano contribuito a creare. Nelle sue fasi finali la discussione assunse toni sempre più accesi e l'intervento dei leader dell'opposizione Depretis e Mancini fece addirittura paventare una crisi del governo della Destra. Fu infine accolto l'invito di Giovanni Lanza a non drammatizzare «una sì lieve controversia» e la Camera, anziché votare insieme alla soppressione della Consulta la censura ai ministri che l'avevano difesa, approvò un ordine del giorno più moderato, col quale si invitava il mi-

⁷ Era il caso di molti ufficiali, che si videro cancellare sull'*Annuario militare* i titoli e i predicati sinché non ne avessero ottenuto il riconoscimento. È esemplare la vicenda di una famiglia piemontese, peraltro assai nota, che si vide ingiungere da Franchi-Verney di integrare le prove documentarie con la deposizione di quattro testimoni provenienti da Nîmes e di esibire una copia autentica dello stemma di famiglia che egli stesso aveva già descritto in una sua pubblicazione. In un altro caso, nonostante il dissenso del ministro e di alcuni consultori, il commissario del re mise a dura prova la pazienza di un Alvarez de Toledo, esponente di una famiglia ispano-napoletana che aveva vantato un duca di Alba e dei viceré di Napoli, esigendo documenti originali e contestando lo stemma esibito perché «difforme dalle buone regole araldiche» (CA, Fascicoli Familiari, fasc. 887, *Fecia di Cossato*, e fasc. 561, *Alvarez de Toledo*).

⁸ Atti parlamentari, *Camera dei Deputati, Sessione del 1874-75, Discussioni, Tornate dell'11 e del 13 dicembre 1875*, pp. 5127 sgg. e 5151 sgg.

nistero a studiare le riforme e le modifiche necessarie. Si era trattato di uno strano incidente: sarebbe infatti stato singolare, per quanto forse non privo di suggestioni simboliche, che il debole governo Minghetti cadesse per questioni di araldica e che quella polemica potesse anticipare di qualche mese i tempi della «rivoluzione parlamentare» che già stava maturando.

Sostanzialmente delegittimata, la Consulta interruppe i suoi lavori per dodici anni. Rimase in carica il commissario del re, ma alla sua morte, nel 1880, nonostante risultassero pendenti centinaia di domande, i riconoscimenti effettuati erano ancora assai pochi e le iscrizioni d'ufficio per la compilazione dei registri non erano state praticamente avviate. In quello stesso anno fu chiamato a succedere a Franchi-Verney Antonio Manno, genealogista e storico vicino a Umberto I. Egli, che mostrò di avere una concezione del suo ruolo meno rigida e formalistica del predecessore, occupò la carica sino al 1918, concentrando nella sua persona un'autorità e una discrezionalità che non mancarono di suscitargli avversioni e diffidenze⁹.

In una lettera al ministero del settembre 1883 Manno fece il punto su una situazione che appariva assai confusa¹⁰ e che presentava talora labili confini fra usi e abusi. «È fatto innegabile, che quantunque si viva in istato di illuminata e moderata, ma pure livellante ed invadente e forse anche minacciante democrazia — asseriva il commissario del re —, pure giammai come adesso pullularono e germogliarono le aspirazioni a nobiltà e si moltiplicarono, con pericolo d'esempio e di imitazione, le usurpazioni di queste distinzioni ridotte ormai a mero nome e a semplice opinione». Dal momento della promulgazione dello Statuto, proseguiva Manno, «tutte le fonti di nobiltà diverse da quella sovrana» che erano state in vigore nel passato e che avevano conferito titoli che continuavano a essere legittimamente trasmissibili erano cessate. Così era per le cariche e per i servizi, per quanto eminenti, per gli ordini cavallereschi e per «i sedili, le piazze chiuse, le mastre e i decurionati» cittadini che avevano avuto funzione nobilitante ancora nel corso dell'Ottocento. Si fondava quindi su un equivoco grave e lesivo della prerogativa regia l'illecito e talora doloso «smercio e commercio di titoli» che continuava a perpetrarsi arbitrariamente, «specie nelle provincie del Mezzodi», ad opera di enti e di famiglie. Erano peraltro svariate le forme che le usurpa-

⁹ Di famiglia sarda, Antonio Manno era figlio di Giuseppe, già segretario di Carlo Felice, pedagogo di Vittorio Emanuele, presidente del Senato subalpino e storico. Per la polemica sulla sua nomina si veda l'articolo *Ancora dell'ex-Consulta araldica*, a firma C. di M., in «Giornale araldico genealogico diplomatico», 1880-81, pp. 85 sgg.

¹⁰ CA, Affari Generali, b. 10, *Lettera di Manno al Ministero dell'interno*, 26 settembre 1883.

zioni, talvolta in buona fede e in conformità con usi più o meno tollerati, assumevano nelle diverse parti d'Italia. A prescindere da quanti si fregiavano di titoli inesistenti o appartenenti ad altri, Manno si soffermava soprattutto sulle discutibili forme assunte talvolta dalle successioni, rilevando come titolazioni e predicati fossero spesso trasmessi, senza assenso regio, per semplice discendenza femminile. Che fare, si chiedeva il commissario del re, per fronteggiare una tale situazione? Insistere con piglio intransigente nel vietare l'uso dei titoli a chi non ne avesse ottenuto il riconoscimento gli appariva inopportuno e rischioso. Tra le «forse diecimila» famiglie nobili italiane solo quattro o cinquecento avevano infatti ottenuto un regolare riconoscimento, e giacché tra le mancanti si annoveravano «moltissime delle più splendide costellazioni» un'eccessiva severità avrebbe esposto al rischio del ridicolo. Proprio il troppo rigore negli accertamenti aveva determinato la crisi della Consulta: essa, nondimeno, da parecchi anni non esisteva più e per risolvere le difficoltà del presente Manno suggeriva di riportarla in vita «non solo con regolarità di procedimento, ma con piena autorità di giudicato».

Sarebbero trascorsi ancora quattro anni prima che la Consulta fosse ricostituita, sotto il governo Crispi, con il regio decreto 11 dicembre 1887. Nel frattempo Manno proseguì nell'esercizio delle sue funzioni, attenendosi ad alcuni orientamenti che lo avrebbero guidato anche in seguito. In particolare egli sostenne l'opportunità di un atteggiamento più duttile e rispettoso delle tradizioni regionali e dinanzi ai rischi di un eccessivo formalismo giuridico rivendicò criteri di valutazione più flessibili e attenti alla dimensione storica. La contrapposizione al fiscalismo legale del «metodo storico» a cui amò spesso rifarsi valeva ad aprirgli spazi di discrezionalità che potevano talvolta sconfinare nell'arbitrarietà o nell'opportunismo di una giurisprudenza differenziata caso per caso; tuttavia non si può non osservare come nel lungo periodo del suo commissariato siano state effettivamente avviate e portate a compimento, seppure con esiti talvolta discutibili, una ricognizione e un riordinamento delle nobiltà italiane che risultarono da una gigantesca mole di lavoro e da uno sforzo di confronto e di mediazione fra realtà e tradizioni assai differenti. La nuova Consulta, ricostituita nel 1887 sotto la presidenza del ministro dell'Interno e sottoposta successivamente a ulteriori ridefinizioni legislative, presentava alcune differenze rispetto alla precedente. In particolare, furono ulteriormente definite le modalità del finanziamento, che si ribadì non dovesse gravare sul bilancio dello stato, e furono fissate norme meno fiscali per la presentazione delle prove

documentarie. Furono meglio precisati gli obiettivi e i metodi di lavoro e fu creata una classe di corrispondenti, sostituiti poco dopo da quattordici commissioni araldiche regionali. Era un organismo più articolato e composito, attento a garantire la partecipazione delle differenti realtà preunitarie. Furono infatti le diverse commissioni a stilare gli elenchi regionali che, ratificati con regio decreto, comparvero a cavallo fra Otto e Novecento. Esse procedettero inizialmente all'iscrizione d'ufficio delle famiglie notoriamente nobili e dopo aver compilato una prima lista provvisoria esaminarono le domande di quanti altri chiedevano di esservi inclusi. Solo nei casi controversi, o qualora fossero implicate decisioni di portata generale, interveniva direttamente la Consulta. Nonostante la più ampia articolazione organizzativa desse di per sé maggiore pubblicità ai suoi lavori, restarono tuttavia in buona parte irrisolte le questioni della sua irresponsabilità istituzionale e delle sue funzioni giurisdizionali¹¹.

Avviando l'attività della Consulta e delle diverse commissioni regionali, Manno precisò l'obiettivo che si prefiggeva in termini assai chiari, che rivelavano nel contempo il fondamento giuridico delle distinzioni nobiliari in quel contesto istituzionale: in base allo Statuto, sostenne, «il Governo non si preoccupa della nobiltà ma bensì della titolatura». Si trattava di garantire la prerogativa della corona di conferire titoli e di tutelare il diritto di chi li possedeva ma, come affermò in un'altra sede, «non essendovi più oggi nobili, nel senso di una classe che aveva diritti e privilegi a preferenza delle altre, [si] dovranno rivolgere gli studi soltanto sui titoli di nobiltà e sulla loro effettiva spettanza»¹². E sarà appunto questo l'ambito entro cui si misurerà l'attività di accertamento e di classificazione della Consulta nelle sue varie articolazioni organizzative. Il censimento a cui si giunse alla fine non fu quindi il risultato di una ricostruzione esauriente dei profili storici e giuridici delle diverse nobiltà italiane. Verificare esclusivamente la legittimità del possesso dei titoli rinviava infatti soprattutto alle tarde definizioni giuridiche che della nobiltà erano state formulate fra Sette e Ottocento; in quell'orizzonte, le differenze fra le nobiltà di origine diversa e fra quelle più antiche e più recenti risultavano offuscate, e con esse le distinzioni fra le nobiltà del sangue e quelle delle cariche, fra quelle di matrici militari o feudali e quelle

¹¹ C. Mistruzzi di Frisinga, *Trattato di diritto nobiliare italiano*, Milano 1961, III, pp. 91 sgg. L'ambiguo rapporto fra Consulta e magistratura fu risolto infine con i regi decreti 20 marzo 1924, n. 442 e 28 dicembre 1924, n. 2337.

¹² Archivio di Stato di Torino, Commissione araldica piemontese, b.1, Verbali delle Commissioni araldiche regionali (d'ora in poi C.a.r.), *Commissione araldica veneta*, adunanza del 23 dicembre 1889 e *Sottocommissione araldica piacentina*, adunanza dell'11 dicembre 1890.

connesse al servizio dello stato o a recenti concessioni, e lo stesso frequente riferimento alla feudalità concerneva essenzialmente la fase finale della sua configurazione. Tuttavia, di quei profili furono talvolta evidenziati alcuni tratti significativi, che emersero proprio dall'opera di accertamento che fu allora compiuta e che portò varie volte a interrogarsi sull'origine e sul fondamento dei titoli, facendo risalire indirettamente, soprattutto nei casi più controversi, aspetti salienti del loro itinerario storico.

3. *I patriziati e le nobiltà cittadine.*

È certamente caratteristico dell'Italia e delle sue tradizioni l'elevato numero delle nobiltà di origine cittadina, e la loro ricognizione costituì uno degli ambiti più significativi dei lavori della Consulta. Era un terreno ampio e differenziato, che si alimentava delle molteplici forme di autogoverno e di organizzazione più o meno autonoma dei poteri urbani presenti nella storia preunitaria e il cui accertamento rinviava all'esistenza in numerose città di corpi e di consigli che si erano configurati come un ceto separato, entro cui venivano prescelti i reggitori delle cariche politiche amministrative¹.

Il riconoscimento e la definizione di queste nobiltà da parte della Consulta esemplifica con particolare chiarezza la transizione da una distinzione definita dai privilegi di ceto a una fondata sul mero titolo, poiché essi si effettuarono spesso attraverso un processo di invenzione e di creazione di nuovi titoli. In Italia, le denominazioni di «nobile» e di «patrizio» per lo più non corrispondevano infatti a titoli preesistenti in ambito civico, ma piuttosto a generiche e indeterminate qualifiche di nobiltà. Costellare il libro d'oro del Regno di nobili e di patrizi, ribattezzando come tali coloro che sovente si erano caratterizzati soprattutto come una classe di cittadini distinta dalle altre o dal popolo significava infatti rifarsi a criteri che potevano risultare estranei, quanto meno sul piano linguistico, alle tradizioni a cui si richiamavano. Ma questa traduzione in termini nuovi di vecchie forme di distinzione si scontrava con un'ulteriore difficoltà, do-

¹ Un tentativo di definire, con riferimento soprattutto all'Italia centro-settentrionale, il «sistema di governo patriziale» è proposto da C. Mozzarelli, *Il sistema patrizio*, in Aa.Vv., *Ceti dominanti e organizzazione del potere nell'Italia centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo*, a cura di C. Mozzarelli e P. Schiera, Trento 1978, pp. 52 sgg. Sulla crescente tendenza alla chiusura di questi corpi cittadini, soprattutto a partire dal Cinquecento, cfr. C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia, Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988, pp. 151 sgg.

vuta all'eterogeneità delle storie cittadine e regionali: i gruppi e i corpi civici privilegiati potevano avere esercitato poteri sovrani o solamente delegati, avere mutato carattere nel tempo, essere stati più o meno chiusi e includere casati di origine mercantile o feudale; le separazioni erano state definite in base a requisiti giuridici, economici, professionali, familiari o personali e gli elenchi disponibili erano sovente incompleti, risultanti da chiusure e da riaperture successive e suscettibili di contestazioni. Ne derivava un panorama d'insieme difficile da afferrare, che in assenza di chiari criteri di interpretazione lasciava notevoli spazi di discrezionalità a chi dovesse operarvi definizioni e discriminazioni. Quella delle nobiltà civiche venne pertanto a configurarsi come una frontiera relativamente mobile di accesso a titoli per molti versi «nuovi», in uno scenario che vide città e famiglie impegnate per ottenere il riconoscimento dei loro veri o presunti diritti.

Per certi aspetti l'attività della Consulta in questo campo può essere inserita nell'alveo di quanto era stato avviato da molte monarchie nei secoli precedenti. Nel contesto italiano si erano costituite numerose nobiltà cittadine, spesso di matrice prevalentemente mercantile, che nonostante le frequenti osmosi e interconnessioni avevano mantenuto profili diversi da quelle di altra origine. Si trattava sovente di una forma peculiare e per certi versi «anomala» di nobiltà, che a differenza di quelle fondate su investiture o concessioni sovrane poteva aver tratto la propria legittimazione da sé e dal potere che esercitava ed essersi definita come aristocrazia in base a una più autonoma elaborazione dell'ideologia nobiliare². Successivamente, nel rapporto con gli stati centralizzati e coi sovrani assoluti³, il momento della verifica, della legittimazione e talora della ridefinizione della sua collocazione attuale e dei titoli che le spettavano ebbe come risultato una sorta di omogeneizzazione delle diverse aristocrazie nella comune sottomissione all'autorità monarchica. È dunque sulle tracce residuali di questi percorsi che si colloca per certi versi il censimento intrapreso dalla Consulta: se non erano più in questione i privilegi di ceto, simile era tuttavia la logica dell'accertamento e spesso analoghi erano i suoi criteri giuridici, mentre sopravviveva, ridimensionata dal mutato quadro istituzionale, la volontà di affermare il monopolio della prerogativa regia in campo nobiliare. Nel contempo, anche in questo caso l'accertamento, con le innumerevoli discussioni

² Mozzarelli, *Il sistema patrizio* cit., p. 62, parla in proposito di una nobiltà «negativa», in quanto non creata da altri poteri e definita essenzialmente dal non esercizio delle «arti vili».

³ O. Brunner, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano 1970, pp. 117 sgg.

a cui diede luogo, non ebbe quale principale referente il concreto profilo storico delle diverse nobiltà cittadine nel corso dei secoli, ma piuttosto la loro tardiva configurazione sette e ottocentesca, in cui l'aspirazione delle chiusure e delle serrate (ritenute discriminanti per il riconoscimento della nobiltà) corrispondeva a una inesorabile decadenza sul piano del potere e a una crescente dipendenza dalla legittimazione sovrana.

Come è stato recentemente osservato, il caso toscano illustra esemplarmente il significato che tali ricognizioni rivestivano all'interno delle monarchie assolute⁴. Il regolamento nobiliare lorenese del 1750 costituì infatti un aspetto importante del consolidamento della nuova dinastia, che ridimensionò il ruolo dell'aristocrazia assimilando alla nobiltà coloro che si erano considerati sotto i Medici «cittadini» e «concittadini» dei principi. In tal modo, affermerà in pieno Novecento la commissione araldica toscana, si erano formate le nuove classi dei nobili e dei patrizi⁵, in un contesto che non presentava criteri giuridicamente validi per l'identificazione di una «nobiltà». Si era così operata una distinzione fra le sette città di più antica separazione, per le quali si sarebbero iscritti sia «patrizi» che «nobili» (i primi dovevano provare la continuazione della loro nobiltà per almeno duecento anni), e le altre sette (ma il loro numero fu successivamente accresciuto) per le quali era riconosciuta la sola nobiltà. L'esempio toscano presenta una sua peculiare pregnanza in quanto espressione istituzionale della transizione da un assolutismo di antica matrice cittadina e signorile quale quello mediceo a uno dai tratti spiccatamente europei come quello lorenese, e rientra in un disegno di erosione dei privilegi nobiliari di origine civica. In contesti assai differenti anche le ricognizioni avviate dai pontefici romani, dai monarchi delle Due Sicilie e dagli Asburgo nei territori annessi all'impero si ispirarono all'intento di affermare la supremazia della prerogativa sovrana. I termini di patrizio e di nobile, usati variamente o indifferentemente a seconda delle consuetudini locali, non riflettevano per lo più nel passato precise differenze. Lungi dal corrispondere a un titolo specifico, il sostantivo «patrizio» significava secondo l'edizione ottocen-

⁴ M. Verga, «Per levare ogni dubbio circa lo stato delle persone». *La legislazione sulla nobiltà nella Toscana lorenese (1750-1792)*, in Visceglia, *Signori, patrizi, cavalieri nell'età moderna* cit., pp. 355-68. Cfr. in particolare il riferimento alle posizioni espresse nel 1748 da Pompeo Neri (p. 357); Donati, *L'idea di nobiltà* cit., pp. 321 sgg.

⁵ CA, Affari generali, b. 5, fasc. 13, *Patriziati e nobiltà civiche*, R. Commissione Araldica Toscana, *Relazione sui riconoscimenti di patriziati e nobiltà civiche della Toscana* del 30 giugno 1933. Nel documento si accenna alla corsa forsennata al riconoscimento della nobiltà civica che si ebbe dalla fine del Settecento fino al Novecento.

tesca del *Vocabolario* della Crusca (ripresa tal quale dal Tommaseo e dal Fanfani) «uomo nobile de' primi della città», mentre il corrispondente aggettivo era sinonimo di «non plebeo»⁶. A Venezia gli iscritti al libro d'oro erano chiamati «Nobiluomo» e «ser», a Genova avevano diritto alla qualifica di nobile e gli esempi di denominazioni diverse potrebbero moltiplicarsi: ma è al precedente toscano che occorre soprattutto rifarsi per ritrovare la definizione lessicale che coniando esplicitamente i titoli di patrizio e di nobile determinò le categorie di classificazione di molte famiglie italiane negli elenchi nobiliari dello stato unitario.

Anche il caso veneto, studiato da Renzo Derosas, si presta a interessanti considerazioni. È certamente significativo notare come solo dopo la caduta della Repubblica gli aristocratici veneziani, per ribadire una distinzione gravemente compromessa dalla perdita dei poteri sovrani, avessero preso a denominarsi e a farsi denominare patrizi. Ma è ancor più interessante constatare che nei primi decenni del secolo intorno ai criteri di definizione delle nobiltà venete si giocò una partita assai tesa fra gli organi centrali dell'impero asburgico e la commissione araldica di quella regione, che rifletteva a sua volta antichi contrasti fra Venezia e le città di terraferma⁷. Da una parte stava la monarchia, che mirava a cancellare la memoria delle passate autonomie attraverso un'omologazione generalizzata delle diverse nobiltà dinanzi al sovrano. Dall'altra erano i veneziani, che non solo cercavano senza successo di essere riconosciuti come ceti, ma che intendevano anche vedere ratificata la loro superiorità rispetto alle nobiltà cittadine di terraferma. Il diritto a portare il titolo patriziale divenne così per i veneziani oggetto di una rivendicazione che rifletteva l'esigenza di affermare la propria identità e la propria distinzione, ma gli Asburgo lo negarono a varie riprese, riconoscendo per le diverse nobiltà civiche la sola, identica qualifica di nobile e inibendo l'uso di qualsiasi altra denominazione che non fosse in vigore nelle province dell'impero.

I termini della questione delle nobiltà civiche si presentavano dunque problematici e la Consulta si trovò presto a dover rivedere l'am-

⁶ *Vocabolario della lingua italiana già compilato dagli Accademici della Crusca ed ora nuovamente corretto ed accresciuto dall'abate Giuseppe Manuzzi*, Firenze 1833-40, III; N. Tommaseo, *Dizionario della lingua italiana*, Torino 1861-1979, V; P. Fanfani, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze 1865 [1855].

⁷ R. Derosas, *Dal patriziato alla nobiltà. Aspetti della crisi dell'aristocrazia veneziana nella prima metà dell'Ottocento*, in *Noblesses européennes* cit. pp. 332-63. Sulle antiche radici della volontà di distinzione del patriziato veneziano, sopravvissuta alla sua decadenza politica, economica e morale, si sofferma Donati, *L'idea di nobiltà* cit., pp. 315-7.

pia definizione del suo regolamento, che ammetteva genericamente il titolo di patrizio per le famiglie «inscrutte nei registri di Comuni che godevano di una vera nobiltà civica o decurionale». L'equazione fra nobiltà cittadina e qualifica patriziale che ne risultava era concettualmente nitida e non priva di verosimiglianza storica, ma fu tosto vanificata dalla competizione che si scatenò fra città e regioni diverse. Per risolvere dubbi e incertezze, i rappresentanti delle diverse commissioni araldiche regionali furono infatti convocati a discutere la questione nel corso del Quinto congresso storico italiano, tenutosi a Genova nel 1892⁸. Invitando i presenti «a trattare il grave tema dei patriziati», Manno iniziò con l'informare delle «ricerche diligenti» portate a termine dai piemontesi, che avevano ritenuto che nella loro regione vi fossero due sole città, Alessandria e Novara, provviste di consigli nobili. Si era deciso di riconoscere alle famiglie che vi avevano appartenuto la qualifica di nobile e non di patrizio, «avendo la Commissione piemontese saviamente ritenuto essere biasimevole la spagnolesca tendenza, ora prevalente in Italia, di allargare, fuori di misura, il numero e l'ampiezza sonora de' titoli». Passando a esaminare la situazione delle altre regioni, Manno riferì che in Lombardia, sebbene le indagini fossero ancora in corso, risultava provata la nobiltà dei consigli di Lodi e Pavia, con l'attribuzione ai loro membri del titolo di nobile (in realtà essi sarebbero poi stati iscritti nell'elenco come patrizi), mentre era verosimilmente data per scontata l'esistenza del patriziato milanese. La commissione veneta, «fedele alla storia ed al diritto», dal canto suo non aveva potuto «riconoscere il patriziato che nella aristocrazia sovrana della repubblica», registrando invece come nobili gli esponenti delle famiglie dei consigli delle città di terraferma; i liguri non avevano ancora deliberato, ma il patriziato genovese appariva «chiaramente e indiscutibilmente provato», mentre in Toscana la precisa definizione legislativa settecentesca non lasciava margini di dubbio. In Sicilia non vi erano patriziati, ma esistevano in diverse città i privilegi legati alle «mastre», mentre in Sardegna non erano mai esistite nobiltà civiche. Il delegato romagnolo Malagola, dopo avere illustrato come a Bologna esistesse una distinzione fra nobili e patrizi, riferì anche di altre città dotate di un patriziato. Ma l'intervento di Manno non fu affatto risolutivo e non si comprendeva ad esempio se la discriminazione fra patrizi e nobili, a prescindere dal caso toscano, dovesse operarsi fra una città e l'altra o

⁸ I verbali di quell'incontro, protrattosi per due giorni, sono pubblicati sul «Bollettino Ufficiale della Consulta Araldica» (d'ora innanzi BUC), I, 4, pp. 204 sgg.

anche fra famiglie di un medesimo comune⁹. La sobrietà e la selettività nelle titolazioni auspicate dai piemontesi non sembravano poi per nulla conformi alle aspettative diffuse in diverse regioni: basti pensare che la commissione siciliana, non rappresentata in quei giorni a Genova, avrebbe di lì a poco proposto il riconoscimento dei patriziati di 43 città e delle nobiltà di 124¹⁰.

Prese successivamente la parola il conte Bonazzi, delegato della commissione napoletana, sostenendo che il titolo di patrizio competeva non solo alla nobiltà del capoluogo, ma anche a quella di numerose altre città delle regioni che rappresentava. Insorsero allora i delegati veneti e genovesi, che esigevano si distinguesse fra città sovrane e città suddite, tra i «veri» «grandi» patriziati e le semplici nobiltà civiche nonché, nel caso specifico, «fra gli storici sedili di Napoli ed i seggi di altre città napoletane»¹¹, ma Bonazzi ebbe buon gioco a rispondere che di simili discriminazioni non c'era traccia fra i più limitati requisiti politici e amministrativi richiesti dal regolamento della Consulta per il riconoscimento del titolo patriziale. I termini della questione apparivano sempre più confusi, e in un clima piuttosto teso prese infine la parola Manno, che propose una risoluzione di compromesso: il commissario, si legge nel verbale,

crede che, senza violare diritti che abbiano fondamento nelle leggi, si debba far ragione alla varia importanza, alla tradizione, alla storia, conservando, per quanto si possa al titolo di patrizio, quel profumo di antica grandezza e di potenza civile che, negli annali delle nostre repubbliche e dei nostri comuni, fece del patriziato italiano una delle maggiori glorie nazionali.

Partendo da queste premesse, egli propose un ordine del giorno che suggeriva di modificare il regolamento distinguendo fra il titolo patriziale e quello di nobile in base a alcuni criteri di massima. In ultima istanza, sembrava si dovessero privilegiare col riconoscimento del patriziato i comuni che potevano vantare una maggiore importanza storica:

non s'iscrivano nel Libro d'oro della nobiltà italiana, altri titoli patriziali, che quelli di famiglie, le quali aveano diritto di sedere nei Consigli sovrani, o compartecipi della sovranità, di antichi stati italiani; o furono iscritte agli ordini maggiori che, per sovrani provvedimenti, ottennero tale titolo specifico; o fecero parte di seggi, decurionati, o collegi municipali, che esercitarono funzioni politiche ed amministrative, e lasciarono larga traccia di ricordi storici, ottenendo una spe-

⁹ A parte il caso toscano e quello romano, negli elenchi regionali la distinzione si sarebbe poi operata più spesso fra città e città e più raramente all'interno del medesimo comune.

¹⁰ CA, *Verbali delle adunanze*, adunanza del 7 maggio 1893.

¹¹ *Seggi* o *sedili* erano appunto denominati i corpi chiusi che definivano le nobiltà cittadine napoletane.

ziale importanza nella tradizione e nella estimazione d'Italia; sia riconosciuto il titolo ereditario di nobile alle famiglie che furono iscritte nei registri di Comuni che godevano di una vera nobiltà civica o decurionale.

Si trattava, al di là dei riferimenti alle città sovrane o alle definizioni legislative già esistenti, di indicazioni vaghe, che proponevano parametri di interpretazione generici e approssimativi¹². Alcuni anni fa Marino Berengo, notando come a differenza dalle Fiandre, dalla Svizzera e dalla Germania anseatica non fosse diffusa nella terminologia politica delle città italiane la distinzione fra patriziato e nobiltà, ne proponeva una definizione e un uso storiografico forse non agevoli da tradurre nel linguaggio araldico, ma certo potenzialmente più efficaci sul piano esplicativo, che riconducessero il primo a una origine prevalentemente mercantile e la seconda a una matrice piuttosto cavalleresca o feudale¹³. In un panorama di studi che peraltro non sembra ancora pervenuto a esiti d'insieme consolidati, le ricerche che si sono susseguite negli ultimi decenni da un lato hanno usato la categoria di patriziato per analizzare i ceti dominanti urbani dell'Italia centro-settentrionale nel corso dell'età moderna, dall'altro hanno evidenziato la mobilità e l'eterogeneità delle gerarchie cittadine e l'importanza dei rapporti intercorsi in tutta la penisola fra feudalità e patriziati¹⁴. L'ordine del giorno proposto da Manno e approvato all'unanimità era estraneo a simili intenti di discernimento storiografico e rifletteva anche, accentuandola, la peculiare equivocità semantica della tradizione italiana. Due intenti sembravano soprattutto ispirarlo. Da una parte, era evidente la preoccupazione di stabilire nella separazione o nella chiusura di ceto (spesso difficile da accertare con criteri univoci) o in eventuali elenchi già redatti dai precedenti regimi i requisiti discriminanti per addivenire ai riconoscimenti. Dall'altra si voleva stabilire, nell'ambito delle nobiltà civiche, una distinzione gerarchica fra patrizi e nobili che era storicamente piuttosto avventata e che in realtà era soprattutto frutto — al di là del modello toscano a cui si ispirava — della competizione insorta fra città e regioni per ottenere le titolazioni più ridondanti. In questo modo si rischiava inoltre, sulla scia degli effetti omogeneizzanti delle classificazioni operate dalle diverse monarchie, di introdurre un ulteriore elemento di confusione semantica, offuscando entro la categoria e il

¹² Si accennò in quella sede di riconoscere il titolo patriziale ai consigli sovrani di Venezia, Genova e Lucca, alle città toscane menzionate dalla legge del 1750 e a Milano, Roma e Napoli.

¹³ M. Berengo, *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in «Rivista storica italiana», LXXXVII, 1975, pp. 493 sgg.

¹⁴ Mozzarelli - Schiera, *Ceti dominanti e organizzazione del potere cit.*; Visceglia, *Introduzione a Signori, patrizi, cavalieri cit.*, pp. v-XXXIII.

titolo di «nobile» la differenza fra la maggior parte delle nobiltà urbane e quelle, soprattutto minori, di diversa origine e matrice. Gli elenchi regionali redatti negli anni seguenti risultarono pertanto spesso dall'uso di criteri discutibili, che nei decenni successivi autorizzarono commissioni regionali, comuni e famiglie ad avanzare rivendicazioni e candidature ulteriori. Alla fine, il numero dei patriziati e delle nobiltà riconosciuti fu elevatissimo e la differenza fra i primi e le seconde apparve in molti casi precaria. In linea di principio, essa avrebbe verosimilmente inteso introdurre una distinzione fra nobiltà civiche maggiori e minori che, per quanto fondata su basi storiche e giuridiche radicalmente diverse, poteva in certo senso delineare una distinzione parallela a quella tradizionalmente diffusa in molti stati monarchici fra le nobiltà titolate e quelle non titolate. Ma l'esito a cui si giunse fu piuttosto confuso e anche il senso delle gerarchie auspicato dai veneziani e dai genovesi, insieme con quello della misura evocato da Manno e dai piemontesi, risultarono sostanzialmente attenuati. Ancora nel giugno 1929, in anni di particolare attivismo araldico, il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giunta dovette inviare una circolare «urgente» alle diverse commissioni regionali. La Consulta aveva constatato che gli elenchi dei patriziati e delle nobiltà civiche compilati sulla base delle deliberazioni del Congresso di Genova erano gravemente lacunosi, e si richiedevano «una revisione accuratissima [...] e un elenco possibilmente completo e definitivo»¹⁵. Si trattava indubbiamente di un terreno fragile e controverso, tant'è che anche in tempi più recenti il fondamento storico e giuridico dei criteri seguiti dalla Consulta ha continuato a essere contestato¹⁶.

4. Alcune specificità regionali.

Piemonte e Sardegna. In Piemonte — dove l'assolutismo sabaudo aveva duramente provato la nobiltà feudale (prevalente sul piano quantitativo) — le forme di autogoverno cittadino avevano avuto sviluppi limitati, e all'interno di un ceto tendenzialmente omogeneo, caratterizzato soprattutto dal servizio reso al re e allo stato, non emergono né profili aristocratici forti né segni evidenti di distinzione fra

¹⁵ CA, Affari generali, b. 5, fasc. 13, *Patriziati e nobiltà civiche, Lettera della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio amministrativo della Consulta araldica ai Presidenti delle Commissioni araldiche*, giugno 1929.

¹⁶ Mistruzzi di Frisinga, *Trattato cit.*, II, p. 528. Mistruzzi è propenso ad ammettere un numero di nobiltà cittadine assai superiore a quello riconosciuto dalla Consulta.

le nobiltà antiche e quelle più recenti. Come in vari altri elenchi, l'unica indicazione in proposito è qui fornita dall'eventuale data di conferimento dei titoli, segnalata solo per le concessioni postunitarie¹. Le fonti utilizzate furono gli elenchi feudali settecenteschi, che prendevano le mosse dalla drastica revisione della nobiltà attuata da Vittorio Amedeo II nel 1720 ed erano stati aggiornati fino al 1797, e le concessioni ottocentesche². Nell'ex stato sardo era dilagato tra i nobili di origine feudale un uso del titolo comitale privo di fondamento giuridico. Fu accolta la proposta piuttosto permissiva del commissario del re, che suggeriva di conservarlo per le famiglie «investite di signoria» che ne avevano fatto uso costante, risultante anche da «documenti ufficiali». Il semplice titolo di signore appoggiato a un feudo era stato frequentemente attribuito dai duchi di Savoia e la Consulta proseguì in questo caso una prassi già avviata da Carlo Emanuele III che, elevando molte signorie e contee, aveva ridotto il numero delle usurpazioni, ormai complessivamente modesto dopo l'unificazione. In un elenco pullulante di conti e personalmente compilato da Manno, che ne fece una sorta di lavoro preparatorio del suo monumentale *Patriziato subalpino*³, continuavano tuttavia a comparire anche un gran numero di titoli di «signore di...». Alla suggestione sulla pagina scritta essi univano un sapore anacronistico e un'evidente difficoltà di uso, ma riflettevano anche un'abitudine a denominarsi col predicato feudale piuttosto che col nome del casato opposta a quella prevalente in Lombardia. Più dibattuta fu la questione delle nobiltà civiche, recepite tradizionalmente con difficoltà in ambito sabaudo. Escluse diverse altre città, si decise infine di riconoscere la nobiltà decurionale solo a Novara e ad Alessandria, a cui parecchi anni dopo si sarebbe aggiunta Tortona. I nobili di origine civica andavano a sommarsi a un numero consistente di «nobili», spesso frutto di recenti concessioni, che evocavano la vecchia distinzione fra nobiltà titolata e non titolata. È significativo che il numero di nuove nobilitazioni concesse nel periodo postunitario risulti per il Piemonte sensibilmente più elevato che nella maggior parte delle altre regioni.

¹ Di tutt'altra intonazione è l'elenco recentemente incluso in *Interviste nel passato. Catalogo Bolaffi della Nobiltà Piemontese*, Torino 1993, che distingue fra nobiltà feudale originaria, nobiltà feudale acquisita, nobiltà feudale titolata e nobiltà non titolata e riporta informazioni che consentono di discernere fra nobilitazioni più o meno recenti.

² C.a.r., *Verbali delle adunanze della Commissione araldica piemontese*.

³ A. Manno, *Il Patriziato subalpino. Notizie di fatto, storiche, genealogiche, feudali ed araldiche desunte da documenti*, Firenze 1895-1906. Furono stampati i primi due volumi, mentre i restanti dei 29 complessivi sono dattiloscritti.

L'elenco sardo, considerata l'entità della popolazione isolana, include una notevole quantità di casati, a segno di una certa larghezza seguita nelle concessioni soprattutto sotto il dominio sabauda. In assenza di nobiltà civiche, si ritrova un gruppo consistente di famiglie investite di titoli feudali (trasmissibili talora anche per via femminile) sia prima che dopo l'avvento della monarchia sabauda, che avevano mantenuto alcuni privilegi sino alle riforme di Carlo Alberto. Ma la maggioranza dei titolati è costituita da una nobiltà non feudale né civica, quella dei cavalieri nobili con diritto alle qualifiche di don e donna, che riflette un tipo di conferimento tipicamente sardo. Diffusosi in epoca aragonese, esso aveva dato corpo a una nobiltà indigena, derivante da concessioni monarchiche e distinta da quella feudale (che comprendeva inizialmente soprattutto famiglie di origine spagnola) ed era poi proseguito anche sotto i Savoia.

Lombardia. La fonte principale utilizzata in Lombardia consisteva nelle deliberazioni dei tribunali e delle commissioni araldiche istituiti a partire dalle riforme teresiane, che avevano introdotto severe regolamentazioni per il riconoscimento della nobiltà. Una vivace discussione si svolse intorno al tema dei predicati, che alcuni avrebbero preferito tralasciare giacché il loro uso, che evocava i feudi mercanteggiati sotto il dominio spagnolo, era già stato omesso dal tribunale teresiano e non rientrava nelle tradizioni della nobiltà milanese. Essi finirono tuttavia per essere registrati conformemente alle consuetudini prevalenti a livello nazionale, che si rifacevano piuttosto al modello francese (nella sua traduzione sabauda) e a quello spagnolo. Dietro alla singolare attenzione riservata a questo problema stava in realtà l'esigenza di rivendicare la natura essenzialmente patriziale della nobiltà milanese e la sua autonoma legittimazione rispetto alle investiture e alle concessioni sovrane. A Milano sin dal Cinquecento si solevano denominare patrizie (fatto insolito, come si è visto, nel panorama linguistico della penisola) le famiglie più antiche e importanti, di origine feudale o mercantile, che avevano accesso alle cariche civiche; in quel contesto la legislazione nobiliare asburgica aveva segnato un contrasto tra la monarchia e il patriziato per l'affermazione del monopolio sulle fonti di legittimazione della nobiltà, e l'eco non sembrava essersene ancora del tutto spenta⁴. In tema di nobiltà civiche anche i lombardi si trovarono peraltro dinanzi a dubbi

⁴ C.a.r., *Commissione araldica lombarda*, adunanze del 1° marzo 1890, 19 aprile 1890 e 14 luglio 1891. Sul patriziato milanese si vedano D. E. Zanetti, *La demografia del patriziato milanese nei secoli XVII, XVIII, XIX*, in «Annali cisalpini di storia sociale», s. II, 1972; Berengo, *Patriziato e nobiltà* cit., p. 494 e Donati, *L'idea di nobiltà* cit., pp. 339 sgg.

e difficoltà. Se la dominazione spagnola aveva accentuato i caratteri aristocratici dei governi cittadini, il riformismo austriaco aveva all'opposto determinato un'evoluzione in senso «democratico»⁵, che aveva attenuato la chiusura dei corpi decurionali. Alla fine furono riconosciuti solo i patriziati di Milano, Pavia e Lodi e la commissione, con una sobrietà inconsueta, non identificò altre nobiltà cittadine, pronunciandosi negativamente nei casi controversi di Como, Cremona e Casalmaggiore. L'elenco lombardo si distingue, insieme a quello parmense, per la prevalenza quantitativa dei «nobili» non ulteriormente titolati, iscritti senza indicazioni di appartenenza a nobiltà civiche. Nel loro novero rientrano sia le famiglie che avevano beneficiato della concessione di tale qualifica, particolarmente frequente fino a tempi recenti, sia quelle nobilitate per le cariche che avevano ricoperto e sia, verosimilmente, quelle di origine civica che in assenza di un'esplicita identificazione di corpi nobili delle loro città avevano ottenuto il riconoscimento dall'impero austriaco o dallo stato unitario⁶.

Veneto. La commissione veneta mostrò di attenersi a una concezione particolarmente alta e esclusiva della nobiltà veneziana, a segno del persistere di un'ideologia nobiliare tanto antica e radicata quanto statica. Sin dall'inizio, con l'intento di cancellare le omologazioni introdotte dalla monarchia asburgica, ci si preoccupò di evitare una attribuzione indifferenziata della qualifica patriziale alle nobiltà cittadine⁷. Il titolo di patrizio veneto, «distintivo naturale della nobiltà veneziana che già fu del Maggior consiglio della repubblica», doveva differenziarsi non solo da quello delle nobiltà dei comuni di terraferma, ma anche da ogni altro titolo. Inteso alla stregua di una qualifica superiore, esso avrebbe dovuto essere accompagnato dai tradi-

⁵ Si esprime in questi termini il commissario Greppi (*I decurionati nelle città provinciali dell'antico Stato di Milano*, in BUC, I, 2, pp. 114 sgg.)

⁶ Nell'elenco compare anche un certo numero di titoli del Sacro Romano Impero che sotto quell'aulica dizione raggruppano casati assai differenti per storia e origini, accomunati dall'aver ottenuto la concessione prima della formale rinuncia alla millenaria corona compiuta da Francesco II nel 1806. Un trattamento specifico ebbe poi la questione del riconoscimento dei titoli napoleonici, che in Lombardia erano abbastanza numerosi. Fu adottata e poi estesa anche alle altre regioni la soluzione secondo cui essi, conformemente alla legislazione che li regolava, dovevano ritenersi ereditari solo se in concomitanza con la concessione si erano appoggiati su un maggiorasco. Per il titolo controverso e abusato di conte palatino la Consulta decise per tutte le regioni italiane di procedere al riconoscimento solo quando fosse stato concesso direttamente dall'imperatore o dal pontefice e non da loro delegati.

⁷ «Il vero patriziato — si legge nel verbale della seconda adunanza — è quello che fu, ne' secoli andati, sovrano dello Stato, come a Venezia, a Genova, a Lucca; o che ebbe onori e diritti particolari, come a Roma, a Firenze, a Bologna, a Milano, o finalmente a Napoli co' celebri seggi: gli altri corpi nobiliari non furono, e non costituirono mai, che una nobiltà municipale». (C.a.r., *Commissione araldica veneta*, adunanza del 22 febbraio 1890).

zionali appellativi di Nobiluomo e Nobildonna (che, ripetutamente vietati dal governo austriaco, furono anch'essi ripristinati), e dagli ulteriori titoli ottenuti in concessione, in aggiunta «a quello principallissimo di patrizio». Fra personaggi che mostravano una così altera coscienza della loro distinzione era tuttavia invalso sotto il dominio austriaco l'uso di portare il titolo di conte, talvolta ottenuto in concessione dall'impero ma più spesso usato senza alcun fondamento giuridico. La commissione sostenne che i patrizi avevano «tutte le qualità per ottenere il grado minore di conte» e chiese che esso fosse concesso *motu proprio* dal sovrano ai richiedenti. La Consulta esaudì la domanda, riservandosi tuttavia l'esame preliminare di ogni singolo caso. La commissione veneta dovette constatare che il drammatico processo di estinzione del patriziato veneto, già da tempo in corso⁸, era velocemente proseguito durante l'Ottocento. Nel maggio 1892, presentando ai colleghi i risultati delle sue ricerche, Andrea Marcello rivelò con parole accorate che «mentre al cadere della Repubblica avevano lor casa in Venezia 106 casati [patriziali] divisi in 442 linee», al momento non ne risultavano sopravvissuti che 95, per un totale di 137 linee.

La fine rapidissima di sì gran numero di famiglie — osservava Marcello — è degna di meditazione, ed è pure notevole che dei 95 casati tuttora esistenti, parecchi fiorivano nelle lagune prima del 1000, mentre soli quarantaquattro appartengono alle numerose aggregazioni avvenute dal 1297 alla fine del XVIII secolo⁹.

Era un *trend* di rapida estinzione dei lignaggi che evidenziava il repentino tramonto delle classi dirigenti repubblicane. Alla melanconica presa d'atto faceva tuttavia da contrappunto, a maggior titolo di orgogliosa distinzione, la sottolineatura dell'antichissima origine della maggior parte dei sopravvissuti.

Nel nutrito elenco veneto rifulgeva ostentatamente il titolo di nobiluomo patrizio veneto, registrato con la data di iscrizione al Libro d'oro che per molti ascendeva al XIII secolo. Risultavano complessivamente maggioritarie le numerose di nobiltà civiche, corrispondenti a una trentina di città di terraferma¹⁰, mentre in confronto, salva

⁸ D. Beltrami, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova 1954.

⁹ C.a.r., *Commissione araldica veneta*, adunanza del 19 maggio 1892. Dall'elenco, pubblicato nel 1897, risulterà un maggior numero di titoli patriziali (210) sia per effetto di ulteriori ricerche, sia perché furono registrate alcune famiglie recentemente estinte nella linea maschile.

¹⁰ Una categoria a parte, fondata su tradizioni specifiche, era costituita dalla nobiltà parlamentare del Friuli.

l'elevata presenza della qualifica comitale, più ridotti erano i titoli di origine feudale o di altra natura (del S.R.I., dell'Impero austriaco, palatini).

Liguria. Il patriziato genovese si distingueva anche quantitativamente nel panorama dei titoli, differenziandosi sia dalla nobiltà feudale che da quella delle città di terraferma (Sarzana, Albenga e Savona), numericamente piuttosto contenuta. In un contesto entro il quale la definizione di una nobiltà distinta dal popolo era stata peraltro piuttosto tardiva¹¹, tra gli aristocratici genovesi — che sul suolo della Repubblica avevano avuto soltanto diritto alla qualifica di «nobile» — era invalso l'uso, già tollerato nel regno sardo, di portare fuori dai confini del loro stato il titolo marchionale. Poiché esso non aveva fondamento giuridico, con il consenso del commissario del re se ne chiese e ottenne il riconoscimento. Insieme ai conti veneziani, i marchesi genovesi costituivano un caso di assunzione abusiva, da parte di prestigiose nobiltà cittadine, di titolazioni proprie di altri contesti statuali: al declino e alla fine delle repubbliche faceva riscontro la tendenza, confermata dalla adozione di stemmi, corone e cimieri, a imitare le simbologie nobiliari dei regimi monarchici.

Toscana. L'elenco toscano spicca per il predominio quantitativo dei titoli di origine cittadina, regolati dalla legislazione settecentesca a cui si è fatto cenno. In base a tali premesse la commissione ratificò l'esistenza di sette patriziati (più quello dello stato sovrano di Lucca) e di una ventina di nobiltà civiche. I titoli di origine feudale, a lungo percepiti alla stregua di «un tardo innesto sulla originaria nobiltà civile»¹², erano — insieme a quelli ottocenteschi — assai meno numerosi.

Parma e Piacenza. Nella regione parmense accanto ai titoli risalenti ai Farnese e ai Borbone compaiono in numero limitato quelli concessi da Maria Luigia, che nel 1823 aveva regolamentato il riconoscimento della nobiltà istituendo una commissione araldica col compito di compilare una lista (mai portata a termine) delle famiglie ammesse a corte. Per le sue peculiari modalità di compilazione, l'elenco indica per ciascun titolo la data (per lo più risalente al Sei o al Settecento) della concessione o del riconoscimento, senza che risulti però precisato se si trattava dell'una o dell'altro. I predicati di origine feudale, da tempo in disuso, compaiono piuttosto raramente e spesso a suggello dei titoli più antichi. Nell'elenco compare un unico patri-

¹¹ Donati, *L'idea di nobiltà* cit., pp. 205 sgg.

¹² *Ibid.*, p. 327.

ziato, quello piacentino, riconosciuto peraltro a pochissime famiglie, e i «nobili» senza ulteriori specificazioni, frutto di conferimenti attuati dalle diverse dinastie, costituiscono la voce prevalente. L'eventuale origine civica di una parte di loro, oggetto di dubbi e discussioni all'interno della commissione¹³, non è indicata, mentre si delinea nitidamente la distinzione fra nobili titolati e non titolati, ancora recentemente rilevata a proposito della nobiltà piacentina nel corso dell'Ottocento¹⁴.

Modena. Nell'elenco modenese, attraversato da frequenti connessioni con le nobiltà emiliane e romagnole, prevalgono quantitativamente i patriziati di Modena e di Reggio e le nobiltà cittadine di Carpi, Mirandola, Finale e Correggio, frammisti a numerosi titoli di origine feudale, regolati dal codice estense del 1772 successivamente rimesso in vigore, con alcune modifiche, durante la Restaurazione.

*La nobiltà romana*¹⁵. In una regione ove tra la nobiltà più legata al papato continuava a serpeggiare una diffusa avversione allo stato unitario¹⁶, la commissione si trovò in difficoltà ed ebbe un riscontro deludente dalle più di duemila lettere inviate a famiglie e comuni per ottenere chiarimenti. Le incertezze riguardavano soprattutto i casati di origine feudale, di cui non erano mai stati redatti registri e intorno a cui non esisteva una legislazione sulle attribuzioni, le trasmissioni e le usurpazioni dei titoli¹⁷. La nobiltà feudale, costituita dai cosiddetti baroni, aveva vissuto antichi contrasti per il controllo delle magistrature con una nobiltà civica fondata su deboli tradizio-

¹³ C.a.r., *Commissione araldica parmense*, adunanze del 29 maggio, 4 luglio e 7 novembre 1891.

¹⁴ A. M. Banti, *Strategie matrimoniali e stratificazione nobiliare. Il caso di Piacenza*, in *Les noblesses européennes* cit., pp. 451 sgg.

¹⁵ Sulla nobiltà romana nel corso dell'Ottocento cfr. P. Boutry, *Nobiltà romana e curia nell'età della Restaurazione. Riflessioni su un processo di arretramento*, in *Signori, patrizi, cavalieri* cit., pp. 390 sgg.

¹⁶ Essa sarebbe infine rientrata solo con il Concordato. Oggetto di polemiche fu anche il riconoscimento dei titoli, abbastanza numerosi, concessi dai pontefici dopo il 1870. Negato dalla Consulta fino al 1924, esso fu successivamente ammesso in seguito a un esplicito pronunciamento governativo.

¹⁷ Accadde così, come ebbe a ricordare Manno al congresso genovese, che «principalmente negli antichi Stati pontifici, dove non erano né legislazione nobiliare, né magistrati araldici, vi [fossero] parecchie famiglie, chiare per antichissimo lustro, le quali [usavano] titoli che non [potevano] comprovare con diplomi fondamentali». La Consulta avanzò pertanto un'inusuale proposta di sanatoria: si trattava di agevolare i riconoscimenti basati sul pacifico uso e sul possesso pubblico del titolo per quattro generazioni (anziché su normali prove documentarie), applicandovi in via eccezionale una riduzione delle tasse previste per quella fattispecie (BUC, I, 4 cit., p. 223 e CA, *Verbali delle adunanze*, adunanza del 23 giugno 1892). La commissione romana fece un accurato resoconto dei suoi lavori, da cui sono tratte molte delle notizie che qui si riportano (*Relazione della Commissione araldica romana*, in BUC, IV, 17, 1898, pp. 357 sgg.).

ni comunali e assai dipendente dai pontefici e aveva mantenuto nei suoi confronti un rango superiore e una fisionomia distinta. Assoggettato anch'esso all'autorità di un papato sempre più arbitro delle fortune nobiliari, il baronaggio si era quindi trasformato in un corpo aristocratico più controllato e sottomesso, che includeva le grandi famiglie innalzate dal nepotismo nel cui ambito i pontefici, eguagliandosi alla potestà imperiale, presero a nominare principi e duchi. Nel 1764 Benedetto XIV aveva ordinato la compilazione di un elenco della nobiltà romana, facendovi però comprendere — con l'esclusione del baronaggio — solo le famiglie di quanti avevano esercitato nel passato le magistrature civiche di conservatori della Camera capitolina e di priori dei caporioni¹⁸. Per effetto della bolla *Urbem Romanam* si venne così a costituire, a partire dai nomi inclusi nei *fasti capitolini*, un albo di 180 famiglie della nobiltà romana, 60 delle quali furono chiamate a formare il ceto superiore dei *conscripti*. La definizione di questa nobiltà cittadina (nella quale, oltre alle famiglie dei papi, iscritte d'ufficio, ne furono successivamente cooptate anche altre) era un nuovo segno di affermazione dell'autorità e del controllo papali; ma essa rispondeva anche all'esigenza di addivenire a una più precisa delimitazione dei confini di ceto, dinanzi al dilagare di qualifiche nobiliari basate su semplici diplomi di cittadinanza romana. L'esclusione del baronaggio da quell'albo, se poteva inizialmente riflettere la superiorità del suo rango, finì però per assumere un significato paradossalmente opposto quando, con l'abolizione della feudalità (portata a compimento solo negli anni quaranta dell'Ottocento), esso si trovò spogliato di ogni funzione giurisdizionale. Alla metà del secolo queste divisioni erano quindi ancora operanti e molte delle più prestigiose famiglie romane si trovavano a non appartenere formalmente alla nobiltà capitolina, che in assenza di una ulteriore legislazione nobiliare era la sola ad essere definita come tale, e a restare escluse dall'accesso alle magistrature civiche, che pur nel loro scarso rilievo continuavano a costituire un elemento di distinzione giuridica di ceto. Solo nel 1853 Pio IX pose infine termine a questo dualismo, ordinando l'iscrizione delle famiglie dei principi e dei duchi nell'albo generale della nobiltà capitolina.

Nell'elenco della regione romana, che includeva anche il Beneventano (con il relativo patriziato), prevalgono quantitativamente i nobili di origine civica, che insieme ai patrizi riflettono nella loro di-

¹⁸ A questo proposito cfr. — oltre alla citata *Relazione* della commissione — Boutry, *Nobiltà romana* cit., pp. 394 sgg.

struzione gli effetti delle deliberazioni papali settecentesche e ottocentesche. Accanto a una trentina di nobiltà cittadine e a una decina di patriziati, compaiono così le superstiti fra le famiglie indicate nella *Urbem Romam*, a cui furono attribuiti rispettivamente i titoli di nobile patrizio e di nobile patrizio coscritto (l'integrazione promossa da Pio IX risulta dall'inclusione fra i coscritti dei principi e dei duchi romani), mentre come «nobili romane» compaiono quelle ammesse solo più tardi nel novero della nobiltà dell'urbe. In un contesto che aveva visto il declino demografico della piccola e media nobiltà e il contemporaneo proliferare di nuove concessioni, un numero esiguo di famiglie si distingue anche nel più generale panorama nazionale per la quantità e per la variegata estrazione regionale dei suoi titoli. Costituito per lo più da casati di principi e duchi, esso si configura come uno dei più caratteristici profili nobiliari italiani, nel quale l'ampiezza delle fortune si collega con una preminenza sociale durevole nel tempo¹⁹.

Romagna, Umbria e Marche. La prevalenza nell'elenco romano dei «nobili» di origine cittadina rinvia all'analogo panorama offerto dall'Umbria e dalle Marche, mentre i patriziati sono predominanti in Romagna. Redatti da apposite commissioni per via delle specificità storiche che presentavano e delle diverse fonti a cui si rifacevano, gli elenchi di queste tre regioni, caratterizzati dalla presenza di una ventina di patriziati cittadini e di oltre novanta nobiltà civiche, appaiono strettamente connessi con quello della capitale e mostrano una concentrazione particolarmente accentuata di nobiltà urbane. Accanto al patriziato di Bologna, fondato su antiche tradizioni di autogoverno, e a numerosi altri, compaiono le nobiltà di piccoli centri, soprattutto umbri e marchigiani, di rilievo storico minore e talora modesto. Dopo gli anni venti dell'Ottocento, nel regolare le nobiltà civiche i pontefici non si erano infatti limitati a ratificare quelle già esistenti, ma avevano continuato a ammettere nuove città e famiglie. Risultano così negli elenchi numerosi casati la cui definizione attuale risaliva a tempi molto recenti, quando l'accesso ai corpi delle nobiltà civiche della penisola era ormai per lo più chiuso e poco o nulla sopravviveva dei privilegi che vi erano stati connessi²⁰.

¹⁹ *Ibid.*, pp. 400 sgg. Boutry rileva anche l'arretramento progressivo nel corso della Restaurazione della nobiltà dalle cariche curiali, parallelamente all'emergere della devozione come criterio di accesso e di selezione.

²⁰ Il *Motu proprio* di Leone XII al riguardo del 21 dicembre 1827 è riportato nel *Memoriale per la Consulta araldica*, Roma 1888, pp. 182-3. Cfr. anche Mistruzzi di Frisinga, *Trattato cit.*, II, pp. 517 sgg.

5. *Le nobiltà meridionali. Specificità, aree di ridefinizione, conflitti.*

La ricognizione delle nobiltà meridionali sollevò discussioni e conflitti particolarmente intensi, che costituirono un momento a suo modo significativo dei difficili rapporti intercorsi fra le diverse tradizioni confluite nello stato unitario. Essi riguardarono, al di là del consueto problema dei patriziati e delle nobiltà cittadine, il riconoscimento di alcuni titoli e le modalità della loro trasmissione e suscitavano divergenze non solo tra la Consulta e le commissioni napoletana e siciliana, ma anche fra queste ultime due e all'interno di ciascuna di esse.

Come in altre regioni, la questione dei patriziati e delle nobiltà cittadine ebbe anche al Sud una soluzione meno restrittiva di quella auspicata inizialmente al congresso genovese e nonostante la perplessità di Manno¹ i più ampi criteri prospettati dal conte Bonazzi finirono per affermarsi. Oltre che agli iscritti ai *sedili* di Napoli, il patriziato fu infatti riconosciuto anche a una dozzina di comuni di «piazza chiusa», nei quali l'accesso al ceto privilegiato era stato ammesso solo per cooptazione, mentre la nobiltà cittadina fu estesa a quelli che avevano posseduto corpi di «vera separazione» (una trentina). I titoli patriziali e di nobiltà civica costituiscono così nell'elenco napoletano quasi il 30 per cento del totale. Bonazzi sostenne che i patriziati nel napoletano erano stati «pressoché pari in origine anche per importanza politica ai più chiari ed illustri d'Italia» e precisò che se in seguito all'ampliamento dei poteri statali essi avevano preso parte del loro rilievo, «sotto il rapporto nobiliare» si erano costantemente mantenuti «nel più stretto esclusivismo»². In realtà la questione non si poneva in termini così nitidi. Nel 1800 la monarchia borbonica aveva abolito i *sedili* di Napoli, risentita per l'atteggiamento che avevano tenuto nel corso degli eventi del 1799; constatato che l'aggregazione ad essi «era divenuta il più delle volte un vergognoso traffico» e che erano caduti in mano «a un drappello di giovinastri corrotti», istituì un Supremo tribunale conservatore della nobiltà del regno, per ribadire la propria supremazia e tutelare l'integrità del ceto³. Esso avrebbe dovuto compilare, oltre a un elenco delle famiglie ascritte ai *sedili*, anche i registri delle città sedi di nobiltà civiche, delle famiglie che da almeno duecento anni possedevano feudi e dei cavalieri

¹ CA, *Verbali delle adunanze*, adunanza del 7 maggio 1893.

² C.a.r., *Commissione araldica napoletana*, adunanza del 1° agosto 1891.

³ *Memoriale della Consulta araldica* cit., legge 25 aprile 1800, pp. 197-8.

di Malta. Le successive aggregazioni ai *sedili*, riservate solo alla discrezionalità del monarca, dovevano comunque ritenersi definitivamente cessate con l'unificazione. Ma, come altrove (il fenomeno si era verificato anche a Bologna), nel corso degli anni sessanta si ebbe qualche ulteriore iscrizione. Uno di questi casi, relativo al sacerdote Gennaro Gattola, riveste un particolare interesse, perché rivela come talora alle distinzioni nobiliari potessero ancora corrispondere privilegi attinenti non solo alla sfera dell'onorifico⁴. Dopo che nel 1865 il Gattola era riuscito, pagando una tassa consistente, a ottenere un decreto ministeriale di reintegrazione nei *sedili*⁵, diversi suoi parenti, alcuni dei quali anch'essi sacerdoti, avevano avanzato senza successo analoghe istanze alla Consulta. L'origine di queste aspirazioni stava nel fatto che la cappellania del tesoro di San Gennaro, dotata di ricche prebende, era riservata ai preti di nobile famiglia e che l'iscrizione ai *sedili* era la condizione per potervi accedere⁶. In un tempo in cui non sussistevano più privilegi legali, forme di discriminazione di ceto potevano pertanto sopravvivere non solo in collegi, club o altre istituzioni private, ma anche nella sfera ecclesiastica. A prescindere dal caso della corte del pontefice, ultimo monarca assoluto della penisola, si trattava per lo più di precedenze, compiti o funzioni particolari, riservati a determinate famiglie nelle celebrazioni liturgiche o nelle processioni. Ma, come mostra la vicenda del prete Gattola, poteva qualche volta essere in gioco anche qualcosa di più e di diverso, che passava in questo caso per il riconoscimento dell'appartenenza a una nobiltà cittadina.

L'elenco siciliano è tra i pochissimi da cui non risulti la presenza di patriziati o di nobiltà urbane specificamente iscritte come tali. Le «mastre» di numerose città isolate, cadute in abbandono e talora smarrite, non consentivano l'identificazione precisa di corpi separati; alcune di loro erano state utilizzate dalla commissione di nobiltà borbonica come fonte per dichiarare nobili numerose famiglie, che senza esplicito riferimento a una determinata città vennero registrate nell'elenco come tali e ritenute di rango inferiore rispetto alla nobiltà di origine feudale⁷.

«E *baro*, senza cessar di essere qualità generale di tutti i feudatari,

⁴ CA, Fascicoli familiari, fasc. 214, *Gattola*.

⁵ Nell'elenco già risultava un suo avo; ma — obiettò il commissario del re — i genitori del postulante avevano derogato alla nobiltà esercitando il commercio al dettaglio.

⁶ CA, Affari generali, b. 29, *Relazione al Ministero dell'interno della Direzione generale degli archivi per le Province Napoletane*, 12 dicembre 1886.

⁷ CA, Affari generali, b. 5, *R. Commissione araldica siciliana*, adunanza del 9 novembre 1929. Più tardi sarebbe stata riconosciuta la nobiltà di Messina.

[era divenuto], di per se stesso, *titolo speciale*: baronia il feudo, barone il feudatario»⁸. Nel Mezzogiorno, come è noto, i possessori di feudi erano tradizionalmente denominati baroni. Ma le leggi eversive, oltre a distruggerli come ceto, rischiavano anche di cancellare quel titolo, spesso sprovvisto di fondamento giuridico. La questione si poneva in termini parzialmente diversi per le province napoletane e per la Sicilia, ma il problema presentava in entrambe un'analogia di fondo: in un tempo in cui la distinzione nobiliare tendeva a identificarsi col possesso di un titolo, si trattava di decidere se nel caso degli ex-feudatari del Mezzogiorno la qualifica di barone fosse o meno riconoscibile come tale. La soluzione era complicata dalle ambiguità dell'atteggiamento tenuto dalla monarchia borbonica e poiché nelle Province napoletane il titolo baronale, a differenza degli altri, era stato raramente oggetto di uno specifico conferimento, si poteva ritenere che solo in quei casi esso potesse essere riconosciuto. Ma, sollevato il quesito, il governo preunitario — che pure si era attenuto a criteri piuttosto restrittivi — non lo aveva risolto, mosso forse da ragioni di opportunità politica⁹. Quando la Consulta affrontò il problema intervenne personalmente Crispi, che fu d'accordo con Manno nel sostenere che la «generica appellazione di barone» fosse stata abolita con le leggi eversive e che ai possessori almeno duecentenari di feudo nobile con effettiva giurisdizione competesse il titolo minore di «nobile» con l'aggiunta del predicato del feudo medesimo¹⁰. Tale massima fu accettata dalla commissione napoletana e finì per costituire il criterio a cui ci si attenne nella compilazione degli elenchi. Fu anche avanzato a Crispi «il voto» che si proponesse al re di confermare *motu proprio* (e quindi con esenzione dalle tasse) il titolo baronale a quanti, trovandosi nella situazione sopra accennata, ne facessero domanda, ma la Consulta precisò che si sarebbe comunque trattato di una nuova concessione, subordinata all'esame «caso per caso» di ogni singola istanza¹¹. Si era dunque affermato un orientamento più restrittivo di quello emerso (in contesti peraltro assai diversi, nei quali le delimitazioni di ceto apparivano più definite) a proposito dell'incerto fondamento giuridico del titolo comitale di alcuni piemontesi

⁸ CA, Affari Generali, b. 29, *Relazione del Procuratore generale del Re presso la Corte di cassazione di Napoli al Presidente della Consulta araldica Casati*, 30 novembre 1872.

⁹ CA, Affari generali, b. 29, *Relazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di Napoli al Presidente della Consulta araldica Casati*, 14 ottobre 1872.

¹⁰ C.a.r., *Commissione araldica napoletana*, adunanze del 20 novembre e del 10 dicembre 1889.

¹¹ C.a.r., *Commissione araldica napoletana*, adunanze del 1° luglio 1890 e del 28 febbraio 1891.

e di quelli di conte e di marchese dei patrizi veneti e genovesi. Ma le ambiguità non erano del tutto sciolte. Lo rivela limpidamente l'argomentazione portata nel 1883 a fondamento della sua domanda da Francesco Rivera, esponente di una famiglia che collezionò titoli e riconoscimenti, dando lavoro in diverse occasioni e per molti anni al commissario del re¹². Nel 1883 Rivera, già riconosciuto nobile con il predicato di Vittorito, osservava che la Consulta soleva spesso tradurre in titoli semplici qualità nobiliari, e chiedeva che ciò che era stato fatto a proposito di molti «nobili» e «patrizi» valesse anche per la qualifica baronale. Per di più, se in quei casi si era talvolta proceduto alla creazione di veri e propri nuovi titoli, in questo si trattava invece di ratificare un'antica consuetudine, che in quanto tale escludeva la malafede e l'abuso. Nell'universo nominalistico che aleggiava ormai intorno a simili accertamenti, Manno non poté esimersi dal riconoscere «qualche ingegnosità» all'argomentazione proposta, che oltretutto riferiva l'esempio dell'avvenuto riconoscimento del titolo baronale, in circostanze identiche, a un principe Borghese. Se quella volta la domanda fu respinta, quattordici anni più tardi il commissario del re rispose a un'ulteriore istanza ammettendo che potesse percorrersi la via della concessione tramite regie lettere patenti, e tale concessione, dietro pagamento delle tasse relative, fu subito ottenuta dal Rivera. Un simile risultato non era però garantito a tutti, giacché il filtro dell'esame «caso per caso» da parte della Consulta continuava a costituire un'occasione di possibili discriminazioni. In realtà, le resistenze di Manno erano per lo più condivise anche dai consultori che rappresentavano le regioni meridionali, poiché dietro alla *vexata quaestio* del titolo baronale si manifestavano spinte contrastanti. Se da un lato stavano le pressioni dei diretti interessati, dall'altro era infatti ugualmente evidente l'intento di delimitare, anche dall'interno, i confini e gli ambiti di attribuzione delle distinzioni nobiliari. In Sicilia il problema si presentava in termini diversi, poiché più spesso si erano avute nel passato investiture con esplicito riferimento a una baronia. La Consulta, d'accordo con la commissione, decise di restringere a questi casi il riconoscimento, iscrivendo come «signori» i feudatari investiti senza il conferimento di alcun titolo. Accanto a numerosi signori, compare pertanto nell'elenco una serie di titoli baronali particolarmente ricca e variopinta. Per sostenere le finanze, sotto il dominio spagnolo era infatti prosperato nell'isola un florido commercio di quei titoli, spesso concessi a basso prezzo e annessi non

¹² CA, Fascicoli familiari, fasc. 1462, Rivera.

solo a giurisdizioni feudali, ma anche a territori allodiali, uffici di finanza, mercati e persino nomi di santi, di piante o di coltivazioni agricole¹³. Si trattava tuttavia di regolari conferimenti da parte dell'autorità sovrana, e Manno, pur esprimendo la sua esecrazione, nulla poté eccepire sul piano giuridico. Sulla questione anche negli anni successivi continuarono ad affermarsi orientamenti contrastanti. Nel 1904 la Consulta dovette constatare che dopo la pubblicazione dell'elenco la commissione siciliana aveva mutato parere e in seguito a una «agitazione nobiliare» aveva deliberato di proporre il riconoscimento generalizzato del titolo¹⁴. I consultori ribadirono le loro posizioni, ma sul tema si tornò nuovamente (sia per il Napoletano che per la Sicilia) con le leggi, di cui si farà cenno fra breve, che regolarono l'ordinamento nobiliare nel 1926 e nel 1943. Dopo che la prima, ispirata in senso ulteriormente restrittivo, aveva suscitato nuovi malcontenti, la seconda corresse il tiro, aprendo nuovamente spazi di maggiore permissività: se il colpo inferto dall'eversione della feudalità era stato duro, per più di un secolo i baroni continuarono a mostrare un'invidiabile pervicacia nella rivendicazione della propria qualifica nobiliare.

Le famiglie nobili dell'ex regno delle Due Sicilie si distinguevano per una titolatura particolarmente copiosa e lussureggiante, costellata di numerosi principi, duchi e marchesi per effetto dei conferimenti che si erano succeduti soprattutto negli ultimi quattro secoli. Per le regole successorie ivi vigenti, tali titoli presentavano inoltre una peculiare mobilità e una possibilità di circolazione da un casato all'altro che nel contesto italiano si configuravano come un'anomalia. Con qualche differenza fra le due regioni, nel Napoletano e in Sicilia erano infatti piuttosto frequenti le trasmissioni dei titoli per via femminile, che facendo prevalere in certi casi la prossimità del grado di parentela sulla prerogativa del sesso potevano avvenire anche senza che si fosse estinta la discendenza maschile del casato che ne era stato originariamente investito. Questa tendenza, affermatasi sin dai tempi di Federico II e della regina Giovanna e attenuatasi a partire dal secolo XVI, era stata drasticamente delimitata nel corso del Settecento, in concomitanza col prevalere del modello ereditario patrilineare¹⁵. Sul piano giuridico continuavano tuttavia a sussistere margini

¹³ Si veda in proposito la relazione di Manno (CA, *Verbali delle adunanze*, adunanza del 1° giugno 1906).

¹⁴ CA, *Verbali delle adunanze*, adunanza del 28 maggio 1905.

¹⁵ M. A. Visceglia, *Il bisogno di eternità. I comportamenti aristocratici a Napoli in età moderna*, Napoli 1988, pp. 16 sgg. Visceglia sostiene che la prammatica di Carlo VI del 1720, ve-

di ambiguità e risulta che una reviviscenza di trasmissioni per via femminile si fosse verificata nel corso dell'Ottocento, quando ormai non erano più oggetto di successione i feudi, ma solo i titoli. Anche in questo caso le incertezze avevano atteso invano dalla monarchia borbonica un chiarimento legislativo, più volte annunciato e mai intervenuto¹⁶. In sede di Consulta, nella generale consapevolezza dell'anomalia di quella situazione, intervenne nuovamente Crispi: anche dove le modalità delle successioni apparivano «molto complicate, come ad esempio nelle province meridionali», ci si sarebbe dovuti attenere alle regole vigenti negli antichi stati, senza ritenere che le leggi eversive della feudalità le avessero fatte decadere¹⁷. Crispi ribadiva in questo modo il principio statutario del riconoscimento dei titoli esistenti al momento dell'unificazione e dell'intangibilità delle norme che sino ad allora li avevano regolati. Ma anche in questo caso le reazioni sconcertate delle altre regioni italiane si incontravano con perplessità diffuse nello stesso Mezzogiorno per le possibili conseguenze del dilagare delle trasmissioni per via femminile. Se infatti già in passato esse potevano essere state causa di mobilità e di circolazione dei titoli fra casati diversi, ciò si era per lo più verificato all'interno di un ceto che manteneva una identità, una delimitazione e una reciprocità di relazioni entro i propri confini che erano rafforzate dall'esercizio dei privilegi e dai legami con la corte. Col venir meno di questi elementi e con il più rapido riplasmarsi delle stratificazioni sociali che caratterizzò l'Ottocento, questi passaggi di titolo venivano invece ad assumere un diverso significato e si configuravano sempre più spesso come vie di accesso a legami matrimoniali con nuovi ricchi per fanciulle provenienti da casati più o meno impoveriti e come veicoli di nobilitazione di famiglie estranee a ogni appartenenza o tradizione cetuale. Si spiega così l'emergere di atteggiamenti contrastanti all'interno delle stesse nobiltà meridionali, nuovamente divise fra le pressioni degli interessati e l'esigenza di delimitare e di difendere i propri confini.

La Consulta si riservò ancora una volta un margine di discrezionalità e la successione femminile, ammessa in linea di principio, fu

nendo incontro alle richieste della nobiltà, abolì la successione feudale per via femminile. Essa ebbe certamente effetti assai rilevanti, ma sul piano giuridico stabiliva solo la facoltà e non l'obbligo di escludere tale tipo di successione (cfr. il *Parere della Commissione araldica napoletana*, di cui alla successiva nota 20 e Mistruzzi di Frisinga, *Trattato cit.*, II, pp. 252 sgg.).

¹⁶ CA, Affari generali, b. 29, *Relazione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino Vigliani al Ministro dell'interno*, 14 aprile 1862.

¹⁷ CA, *Verbali delle adunanze*, adunanza del 20 novembre 1887.

subordinata caso per caso all'accertamento della condizione della famiglia che avrebbe dovuto fruirne, mentre a tutela della prerogativa sovrana fu stabilito che fosse comunque necessario l'assenso espresso con regio decreto.

Uscendo dall'ambito cronologico entro cui ci siamo sin qui mossi, è il caso di considerare gli importanti sviluppi a cui la questione andò incontro nei decenni successivi. Nel 1926 fu infatti emanato un regio decreto che abolì la trasmissione dei titoli per via femminile. Si trattava di una drastica svolta nella legislazione nobiliare italiana, con la quale per la prima volta venne esplicitamente negato il principio della conservazione delle normative preunitarie come criterio regolatore della legittimità dei titoli. A quanti obiettarono l'incostituzionalità del provvedimento, che avrebbe contraddetto l'articolo 79 dello Statuto, si rispose sostenendo il carattere autarchico della prerogativa regia in materia nobiliare e la sua facoltà di innovare in questo campo la legge fondamentale dello stato prescindendo dai normali canali costituzionali. In pratica, col consenso del Consiglio di stato e di autorevoli giuristi, si veniva così ad ampliare lo spazio di potestà assoluta già implicito nella prerogativa sovrana¹⁸. Il progetto originario di quello che sarebbe stato il regio decreto 16 agosto 1926 era dovuto a un consultore napoletano, il duca Agostino de Vargas Machuca, che più tardi, perorando senza successo la sua nomina a commissario del re, avrebbe ricordato di essere stato inviato dal governo alla Consulta sin dal 1923, «*primo fascista*, a sostenervi le idee e le direttive del Regime» e di aver combattuto in quel consesso «lotte aspre con gli antifascisti e con qualche massone» che allora ne facevano parte¹⁹. Senza qui considerare il pur rilevante problema della fascistizzazione della Consulta e dei contrasti a cui essa diede luogo, è opportuno soffermarsi su alcuni aspetti dell'iter di questo provvedimento. Furono dapprima interpellate le commissioni delle regioni interessate, coinvolgendo, oltre alla napoletana e alla siciliana, anche quelle del Veneto e della Sardegna, ove pure esistevano più limitate tradizioni di successioni per via femminile. Tutti, con l'eccezione dei siciliani, espressero il loro consenso al progetto e furono in particolare i napoletani ad avanzare in quell'occasione le considerazioni più significative. Nel loro parere²⁰ essi ricordarono come dopo l'aboli-

¹⁸ S. Romano, *Corso di diritto costituzionale*, Roma 1926, p. 154. Si vedano in proposito le osservazioni di Mistruzzi di Frisinga, *Trattato cit.*, III, pp. 162 sgg.

¹⁹ CA, Affari generali, b. 10, *Lettera di Agostino de Vargas*, 30 maggio 1930, diretta verosimilmente al sottosegretario per la presidenza del Consiglio Suardo.

²⁰ CA, Affari generali, b. 2, *Relazioni e pareri relativi allo Statuto delle successioni ai titoli*

zione della feudalità «la maggior parte dei titoli napoletani [fosse] già uscita dalle famiglie che ne [avevano posseduto] i feudi; e come di questi titoli trasmigrati, la maggior parte [fosse] passata a famiglie di minor lustro e non poche volte a famiglie non nobili; sì che si [vedevano] talora i pronipoti di taluni, che nei tempi feudali [erano stati] vassalli²¹, adornarsi di titoli feudali, che uniti al loro casato [costituiscono] un vero assurdo.» Per effetto di questa «trasmigrazione» apprendiamo che dal 1806 in poi il 55 per cento dei titoli erano usciti dalle famiglie che ne erano state originariamente investite, mentre in Sicilia, a dire della commissione isolana, si era raggiunta la quota del 50 per cento. Anche il commissario del re Dionigi Barattieri di San Pietro²² ricordò questi dati impressionanti e rilevando la sconvenienza del passaggio di una «distinzione nobiliare [...] in uomini nuovi» si soffermò su specifici casi di titolazioni finite in «famiglie nuove araldicamente» e con un «passato privo di distinzione», per concludere affermando «il potere assoluto» del re «in materia nobiliare» e l'inopportunità di portare la questione dinanzi al parlamento. La maggioranza dei commissari siciliani recedette dalla propria opposizione, e la Consulta approvò il progetto a grande maggioranza²³. In quella circostanza Mussolini intervenne personalmente a modificare in senso restrittivo il decreto, facendo cancellare la disposizione che ammetteva la successione per i figli maschi di donna titolata nati prima della promulgazione della nuova legge. Le peculiari inclinazioni araldiche del duce avevano così avuto modo di incontrarsi con le preoccupazioni di una nobiltà che intendeva difendersi da incontrollate e indesiderate intrusioni. Intorno alla questione si manifestarono pressioni contrastanti: se già nel dicembre del 1925 tredici principi romani avevano scritto al capo del governo per accelerare i tempi di approvazione del decreto, alla fine del 1928 fu la volta di 59 aristocratici di ogni parte d'Italia, che preoccupati per l'agitazione promossa

e attributi nobiliari, a cura del Regio ufficio araldico, Roma a. VII, dicembre 1928. *Parere della Commissione araldica napoletana sulla proposta di abolizione della successione femminile*. Estratto dai verbali delle sedute del 19 e 30 maggio, del 6 e 16 giugno e del 4 luglio 1924. Nella stessa busta si trovano anche il *Parere della Commissione siciliana* del 10 novembre 1924 e le *Relazioni* del commissario del re e di una commissione formata dai consultori Marcello, Perla (presidente del Consiglio di Stato) e Biscaro (presidente di sezione della Corte di cassazione).

²¹ Il termine è qui usato come sinonimo di sottoposto, dipendente.

²² Dopo il conte Dionigi Barattieri, succeduto a Manno, furono Commissari del re i senatori Pietro Fedele, storico e già ministro della Pubblica Istruzione, e Mariano d'Amelio, già primo presidente della Corte di cassazione. La nomina di questi ultimi sta a significare una progressiva assimilazione della carica, che era stata in precedenza espressione degli ambienti dinastico-nobiliari, all'alta burocrazia.

²³ CA, Affari generali, b. 2 cit.

da «poche signore titolate napoletane» gli si rivolsero perché «il governo fascista» non recedesse dalle sue deliberazioni²⁴. Tra le numerose iniziative intraprese dal regime in campo araldico è infine il caso di ricordare il regio decreto 21 gennaio 1929 sull'ordinamento dello stato nobiliare italiano, poi parzialmente riveduto nel 1943. Come ricordò Mussolini nella sua relazione, con tali provvedimenti si voleva colmare una lacuna della legislazione italiana e porre fine allo «stridente anacronismo» derivante dalla sopravvivenza delle leggi e delle consuetudini che avevano regolato i titoli nobiliari negli stati preunitari. I 134 articoli del decreto intendevano «conciliare il rispetto a tradizioni venerande con le necessità dello stato unitario e con i bisogni odierni della stessa aristocrazia» e nel merito si richiamavano esplicitamente ai responsi della Consulta e della magistratura. Al di là di alcune innovazioni, che peraltro non alterarono sostanzialmente la precedente configurazione giuridica delle nobiltà italiane, quei decreti involgevano gli stessi problemi di costituzionalità di quello del 1926 sulla successione femminile. Ma soprattutto riproponevano e generalizzavano rispetto a quest'ultimo, in pieno Novecento, un'idea di autocrazia sovrana in materia nobiliare, filtrata attraverso l'iniziativa del duce, che travalicando la mediazione costituzionale su cui essa si era fondata nell'età liberale echeggiava singolarmente le prassi seguite dalle monarchie assolute.

6. *Uno sguardo d'insieme.*

Fra il 1895 e il 1909 apparvero dunque sul bollettino della Consulta i quattordici elenchi regionali «delle famiglie nobili e titolate» d'Italia. I dati d'insieme che se ne possono ricavare, per quanto non ci offrano un quadro sincronico della realtà nazionale, consentono tuttavia alcune considerazioni. Compaiono in totale più di 9300 casati, circa 900 dei quali sono citati in più di un elenco. Il numero complessivo delle famiglie nobili risulterebbe quindi aggirarsi intorno alle 8400. Sono dati da considerarsi con molta cautela¹, che raffron-

²⁴ CA, Affari generali, b. 2, Lettere *A Sua Eccellenza Benito Mussolini Presidente del Consiglio dei ministri*, 24 dicembre 1925 e *A Sua Eccellenza il Capo del Governo e Duce del Fascismo*, 28 novembre 1928.

¹ Essi includono infatti anche un numero non elevato, ma imprecisato, di famiglie estinte; inoltre per i casati che compaiono in più di un elenco regionale il sistema dei rinvii da un elenco all'altro è imperfetto. È d'altra parte verosimile che nel successivo elenco del 1934 comparissero per effetto di ulteriori riconoscimenti (oltre che, ovviamente, di nuove occasioni) anche famiglie non incluse in quelli qui considerati.

tati a quelli dell'*Elenco ufficiale* pubblicato nel 1934 (7750 famiglie e 41 853 individui) indurrebbero a ritenere che nel trentennio successivo sia proseguito nel nostro paese il fenomeno di regressione numerica dei gruppi nobiliari tipico dell'età moderna e contemporanea². Se a fine secolo si può ipotizzare che vi fosse in Italia un nobile ogni ottocento abitanti, trentacinque anni più tardi il rapporto sarebbe sceso al di sotto dell'uno per mille.

Nel raffronto fra le diverse regioni (cfr. tab. 1), il numero più elevato di casati compare nell'elenco toscano, seguito da quelli del Napoletano, del Veneto, del Piemonte, della Sicilia e della Lombardia³. Se si considerano invece le nuove concessioni di titoli (che risultano in totale 277) appare nettamente in testa il Piemonte, dinanzi al Napoletano, alla Lombardia, alla Toscana, al Veneto e alla Sicilia. È nota la parsimonia con la quale i Savoia, a differenza di altre monarchie

² Presidenza del Consiglio dei ministri. Consulta araldica del regno, *Elenco ufficiale della nobiltà italiana*, Roma 1934. Sulla progressiva tendenza all'estinzione delle nobiltà europee cfr. la *Premessa* di G. Delille al citato numero 62 di «Quaderni storici» dell'agosto 1986.

³ Seguono ancora le Marche, la Romagna, la regione romana, l'Umbria, il Modenese, la Sardegna, la Liguria e il Parmense.

Tabella 1. Casati e titoli.

Regione	Casati	Titoli	Concessioni
Liguria	326	478	17
Lombardia	767	1273	37
Marche	519	1047	4
Modenese	344	571	4
Reg. napoletana	1132	2131	42
Parmense	276	307	0*
Piemonte	974	1595	72
Reg. romana	448	1101	8
Romagna	506	941	11
Sardegna	327	1020	4
Sicilia	823	1495	23
Toscana	1438	1765	27
Umbria	412	807	3
Veneto	1029	1773	25
Totali	9321	16304	277

Fonte: mia elaborazione.

* Le modalità di compilazione dell'elenco parmense, non distinguendo fra riconoscimenti e concessioni, non consentono di individuare le eventuali concessioni postunitarie. Gli uni e le altre, per quel periodo, raggiungono comunque il numero totale di cinque.

coeve, procedettero a nuove nobilitazioni⁴, ma la portata di tali concessioni si riduce ulteriormente se si considera che più di un terzo di esse erano a favore di famiglie già titolate.

Si può notare come la distribuzione quantitativa dei casati non sia in genere proporzionale alla popolazione delle aree regionali individuate come base del censimento, e come ad esempio la Sardegna, il Parmense, l'Umbria, il Modenese e le Marche presentino una concentrazione nobiliare maggiore rispetto alla Lombardia o al Mezzogiorno. Frutto talvolta di specifiche politiche dinastiche, talora della presenza di nobiltà civiche particolarmente consistenti, queste differenze si aggiungono a quelle, di non agevole lettura, che concernono la quantità e la diversificazione delle titolature. Premesso che le considerazioni che seguono si riferiscono al numero dei titoli e non a quello dei casati e che il primo è considerevolmente più alto del secondo, si può constatare come i dati complessivi riflettano situazioni tra loro assai differenti e come a una maggioranza di famiglie provviste di un solo titolo se ne affianchino molte pluritolate (spesso per la somma di titoli di origine civica, feudale e anche derivanti da più recenti concessioni) e una minoranza, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, di famiglie provviste di diverse decine di qualifiche.

Osservato dal punto di vista dei titoli che compaiono negli elenchi (cfr. tab. 2), il mosaico intricatissimo delle nobiltà italiane evidenzia alcuni tratti caratteristici. Da una visione d'insieme colpisce innanzitutto la rilevanza quantitativa dei patriziati e delle nobiltà civiche, che costituiscono quasi il 40 per cento del totale dei titoli e che con l'eccezione della Sardegna, del Piemonte, del Parmense e della Sicilia occupano ovunque uno spazio di grande rilievo (in Toscana, Umbria, Marche, Liguria, Veneto e nel Modenese essi risultano assolutamente preminenti). Con una omogeneità persino eccessiva ne emerge senza dubbio quello che si potrebbe definire un carattere originario della nobiltà italiana, che con una persistenza degna di nota continua a riflettere — nonostante le trasformazioni istituzionali verificatesi attraverso i secoli — le antiche tradizioni delle autonomie civiche della penisola. L'elevato numero totale dei patrizi, non di molto inferiore a quello dei nobili di più di 200 città, conferma l'assotti-

⁴ Cfr. in proposito le sintetiche indicazioni di A. L. Cardoza, *The Enduring Power of Aristocracy: Ennoblement in Liberal Italy (1861-1914)*, in *Les noblesses européennes* cit., pp. 595 sgg. Ci si riferisce qui ai titoli e non alle famiglie, che talvolta erano oggetto di più di una concessione e non di rado erano già in precedenza dotate di titoli. La possibile discrepanza con le cifre fornite da Cardoza (240 nuovi nobili fra il 1861 e il 1914) va inoltre imputata ai casi, peraltro non numerosi, di casati riferiti in più di un elenco.

Tabella 2. I titoli nobiliari.*

Regione	Principi	Duchi	Marchesi	Conti	Baroni	Signori	Patrizi	Nobili di città	Nobili	Cavalieri	Nobili dei	Altri	Totali
Liguria	4	4	98	47	15	10	227	27	17	1	22	6	478
Lombardia	6	5	77	241	16	141	169	29	464	27	82	16	1273
Marche	30	14	63	121	2	10	235	538	2	0	4	28	1047
Modenese	1	1	35	109	1	15	237	120	34	6	20	2	571
Reg. napoletana	169	236	294	119	44	10	514	120	254	0	185	186	2131
Parmense	1	0	41	94	10	3	8	1	145	2	2	0	307
Piemonte	1	1	163	557	132	293	52	8	133	1	247	7	1595
Reg. romana	86	52	98	104	9	83	82	387	8	2	23	67	1101
Romagna	9	9	56	184	3	14	368	255	16	2	18	7	941
Sardegna	1	4	38	10	29	10	0	0	294	293	17	296	1020
Sicilia	137	104	195	69	555	249	12	1	79	7	79	8	1495
Toscana	9	6	82	141	28	4	610	859	15	1	7	3	1765
Umbria	11	6	54	92	2	7	156	443	3	1	12	20	807
Veneto	8	1	31	407	17	90	210	617	132	33	39	188	1773
Totali	473	443	1325	2323	863	939	2980	3405	1596	376	757	834	16304

Fonte: mia elaborazione.

* Nella colonna «Altri» sono raggruppati i titoli che compaiono assai raramente (come Altezza, Grande di Spagna ecc.) o che corrispondono a specifiche situazioni regionali. Così è per i Coscritti degli elenchi romano, umbro e marchigiano, per i Nobil uomo e Nobil donna spesso associati al titolo di patrizio veneto, per i Don che accompagnano le qualifiche di Cavaliere e di Nobile in Sardegna e per i casi, frequenti nel Napoletano e meno in Lombardia, in cui appare solo un predicato di luogo non accompagnato da alcun titolo. Nella colonna «Nobili dei» sono incluse le famiglie non appartenenti al ramo primogenito di un casato, che avevano diritto a usare la qualifica di nobile dei... (baroni, conti, ecc., a seconda del titolo spettante al ramo primogenito). In Sardegna i titoli di Cavaliere, Nobile e Don, per lo più conferiti insieme, possono essere ritenuti alla stregua di un unico titolo, nonostante siano qui conteggiati separatamente. Il numero relativamente elevato di Cavalieri della Lombardia e del Veneto deriva soprattutto dalle concessioni effettuate dall'Impero austriaco. I pochi patrizi che compaiono in Piemonte sono in realtà piuttosto da includersi fra i nobili di città, giacché per Novara e Alessandria non si giunse al riconoscimento formale del patriziato e si ricorse all'anomala formula di registrazione «nobile del patriziato di...». I patrizi e i nobili di città dell'elenco siciliano rinviano a titoli civici di altre regioni. Non si è tenuto conto in questa tabella di talune specificazioni e fonti di concessione, che in alcuni elenchi compaiono abbastanza spesso dopo i titoli: S.R.I. (del Sacro Romano Impero), I.A. (dell'Impero austriaco), I.F. (dell'Impero francese). Ringrazio Gianfelice Mura e Anna Abbate per la preziosa collaborazione prestatami nell'elaborazione dei dati.

gliarsi degli elementi di distinzione delle grandi aristocrazie sovrane cittadine. D'altro canto, i criteri di definizione adottati, nonostante i limiti che si sono visti, riflettono in una certa misura il quadro complessivo delle differenze regionali in cui si erano storicamente articolate le autonomie urbane. Il numero relativamente alto di nobiltà cittadine riconosciute al Mezzogiorno è infatti lungi dal contraddire la tradizionale e forse un po' schematica partizione che attribuisce alle aristocrazie centro-settentrionali una matrice prevalentemente urbana e a quelle meridionali un'origine soprattutto feudale: poiché negli elenchi dell'ex regno delle due Sicilie figura solo il 10 per cento del totale dei titoli di provenienza civica, può sorgere il sospetto che le resistenze opposte da alcuni consultori al loro riconoscimento risultassero più da stereotipi ideologici che dall'esagerazione delle richieste. Ai «nobili» di origine civica si affianca poi una notevole quantità di famiglie «nobili» senza ulteriore precisazione, che spesso avevano tratto la loro qualifica, soprattutto negli ultimi due secoli, dalle concessioni dei sovrani o dalle cariche nobilitanti che avevano ricoperto e che includono una esigua minoranza di nobiltà personali non ereditarie⁵. La riduzione giuridica della nobiltà a titolo aveva prodotto, a questo proposito, un ulteriore paradosso. «Nobile» aveva infatti spesso designato una semplice e generica qualifica di nobiltà, «non titolata», minore e distinta da quella «titolata» dei vari conti, baroni, principi, duchi e marchesi. Ora che anche quello era divenuto un titolo, oggetto di accertamento e di riconoscimento allo stesso modo degli altri, la distinzione tradizionale fra nobiltà titolata e non titolata veniva a perdere il suo fondamento logico e giuridico, nonostante la differenza di status che vi corrispondeva continuasse sovente a essere percepita. Particolarmente diffusa nel Parmense, in Veneto, in Lombardia, nel Napoletano, in Piemonte e, con tratti particolari, in Sardegna⁶, questa categoria di «nobili» costituisce quasi il 10 per cento dei titoli censiti, mentre, volendo avventurarsi a identificare una

⁵ Queste ultime, per effetto della fine della funzione nobilitante delle cariche, sono molto poche negli elenchi della Consulta, che concernono essenzialmente le famiglie. Questa tendenziale restrizione dell'ambito tradizionale della nobiltà a quella cosiddetta «generosa» (cioè di stirpe) si traduce nella sopravvivenza di pochi titoli personali (soprattutto di «nobile», ma anche di barone o di conte), limitati essenzialmente a qualche concessione *ad personam*, spesso concernente donne; vi erano poi alcuni casi di maschi che, soprattutto al Sud, avevano ottenuto di portare un titolo *maritali nomine*, in quanto coniugati con donne nobili.

⁶ Questa categoria generale riflette realtà diverse. In Lombardia e in Veneto si erano avuti numerosi conferimenti del titolo di nobile dell'Impero austriaco, e varie concessioni di quella qualifica avevano operato Maria Luigia nel Parmense e i Savoia in Piemonte. In Sardegna «cavaliere, nobile, don» era il titolo prevalente, e nel Napoletano come «nobili» con predicato feudale comparivano quanti non avevano ottenuto il riconoscimento della qualifica baronale.

nobiltà di rango minore, la quota sale a più del 30 per cento includendo anche i «nobili» di origine civica.

Passando a considerare le altre qualifiche, si può notare come nel variegato scenario delle titolazioni prevalgano i conti, seguiti da marchesi, signori, baroni, principi e duchi. A prescindere dall'attributo più arcaico di signore, provvisto di statuti giuridici diversi e talvolta ambigui, se ne potrebbe dedurre una distribuzione quantitativa dei titoli che a partire dalla mediana qualifica comitale corrisponderebbe grosso modo alla loro tradizionale classificazione gerarchica. Ma dietro ai dati complessivi emergono forti differenze regionali e a Roma, nel Napoletano e in Sicilia si nota, a differenza che altrove, una forte presenza, o addirittura una prevalenza, di marchesi, principi e duchi, che riflette una tipologia di conferimenti tipicamente spagnola e papalina. Alle specificità già accennate dei rispettivi contesti sono infine legate la netta preminenza dei conti in Piemonte e dei baroni in Sicilia (in quest'ultimo caso, a riprova di come il riconoscimento di quella qualifica vi fosse stato assai più agevole che nel Napoletano).

È opportuno avanzare infine qualche spunto di riflessione, al di là dei temi sinora trattati, intorno al significato complessivo della politica nobiliare perseguita nell'Italia postunitaria. Sul versante dell'attività della Consulta araldica, risulta chiaro come il tentativo di delineare un panorama complessivo della nobiltà italiana abbia dato luogo, con esiti diseguali, a un difficile sforzo di mediazione tra l'intento di affermare criteri tendenzialmente uniformi e la necessità di riconoscere le diversità costitutive delle molteplici tradizioni storiche e politiche confluite nel nuovo stato. Allo stesso modo, si rivelò tutt'altro che agevole conciliare l'esigenza di addivenire a una prassi di riconoscimenti sufficientemente duttile e ampia con quella, non meno presente e percepibile, di delimitare l'ambito e i confini dell'appartenenza alla nobiltà. Intorno a tali questioni risultarono comunque decisivi gli orientamenti affermatasi tra gli ultimi decenni dell'Ottocento e l'inizio del Novecento sotto il commissariato di Antonio Manno: se si prescinde dalla questione della successione femminile, gli ulteriori provvedimenti, per quanto presentati talora sotto una veste giuridica discutibile o inusuale, non si allontanarono infatti dalle tendenze di fondo che sin da allora erano emerse. E si può in generale osservare come nei lavori della Consulta l'iniziale impronta subalpina si sia progressivamente stemperata, non senza qualche difficoltà, in una recezione sempre più ampia delle diverse istanze regionali e come il commissario del re abbia sostanzialmente assunto, soprat-

tutto attraverso le prassi delle decisioni differenziate caso per caso, un ruolo di garante della prerogativa e del controllo sovrani sui riconoscimenti più controversi.

Le considerazioni sin qui svolte inducono a prospettare il problema dell'idea, o delle idee di nobiltà che sottessero da un lato la politica nobiliare del regno d'Italia e dall'altro le domande di quanti aspiravano a riconoscimenti o a nuove concessioni. È una questione che peraltro rinvia inevitabilmente al tema delle nobilitazioni e del superstito significato delle distinzioni nobiliari e che coinvolge ancor più della Consulta, chiamata a esprimere il suo parere, il ruolo decisionale del sovrano e quello propositivo del governo. Il numero complessivamente modesto delle nuove concessioni sembra suggerire che l'intento di conservare e di ribadire i confini presenti della nobiltà avesse la meglio sulla preoccupazione di evitarne la progressiva estinzione. Così come la prevalenza delle nobilitazioni *motu proprio* rispetto alle concessioni dietro domanda induce a ritenere che la monarchia continuasse a esercitare un controllo particolarmente stretto sulle vie di accesso e di reclutamento⁷. Ma sino a che punto nel contesto italiano la riduzione della nobiltà a titolo non avesse ancora compiuto interamente la sua parabola e quanto dietro la logica cartacea delle registrazioni, dei riconoscimenti e delle concessioni continuassero a sussistere elementi più reali e tangibili di distinzione, garanzie di appartenenza di status e sinanco opportunità di mobilità sociale è questione che rinvia necessariamente a ulteriori terreni di ricerca.

⁷ Si veda in proposito, oltre alle citate osservazioni di A. L. Cardoza, R. Bertini Frassoni, *Provvedimenti nobiliari dei re d'Italia*, Roma-Verona 1968. È probabilmente significativo che le non frequenti nobilitazioni riguardassero molto spesso ministri, deputati, senatori e sindaci delle grandi città, oltre che esponenti dell'élite finanziaria e industriale, e che alcuni personaggi di rilievo dello stato, da Cialdini a Diaz, da Thaon di Revel a Badoglio e ad Acquarone fossero insigniti dei più alti titoli. Ciò sembrerebbe suggerire l'esistenza di un nesso persistente, improntato alla continuità con le tradizioni sabaude e pertanto di segno prevalentemente conservatore, fra la cooptazione nelle file della nobiltà e la prestazione dei più elevati servizi nella politica e nell'amministrazione, e solo in second'ordine un'equazione fra la nobilitazione e l'emergere di nuove fortune.